

XIX legislatura

A.S. 1310:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2024

n. 208



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1310: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL208, dicembre 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (<i>Abrogazione del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158</i>)	1
Capo I MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI	1
Articolo 1 (<i>Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>)	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025</i>).....	7
Articolo 2-bis (<i>Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri</i>)	11
Articolo 3 (<i>Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio</i>)	11
Articolo 4, commi 1-4 (<i>Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari</i>)	12
Articolo 4, commi 5-9 (<i>Altre disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari del MAE</i>).....	20
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO	27
Articolo 5 (<i>Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>)	27
Articolo 6 (<i>Misure di assistenza</i>)	29
Articolo 7 (<i>Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza</i>).....	33
Articolo 8 (<i>Vigilanza, tutela e protezione</i>)	34
Articolo 9 (<i>Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</i>).....	34
Articolo 10 (<i>Modifica al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276</i>)	35
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	36
Articolo 11 (<i>Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173</i>)	36
Articolo 12 (<i>Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti</i>)	39
Articolo 12-bis (<i>Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri</i>)	41
Articolo 12-ter (<i>Modifiche all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unità familiare</i>).....	43

Articolo 12-quater (<i>Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare</i>).....	43
Articolo 13 (<i>Ulteriori disposizioni sulla procedura alla frontiera per i richiedenti la protezione internazionale</i>).....	44
Articolo 14 (<i>Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale</i>).....	46
Articolo 15 (<i>Revoca della protezione speciale</i>)	47
Articolo 15-bis (<i>Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare</i>).....	48
Articolo 15-ter (<i>Disposizioni in materia di rimpatrio volontario e assistito</i>).....	48
Articolo 15-quater (<i>Disposizioni in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza</i>).....	49
Articolo 15-quinquies (<i>Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti</i>).....	49
Articolo 15-sexies (<i>Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale</i>).....	50
Capo IV DISPOSIZIONI PROCESSUALI	52
Articolo 16 (<i>Modifica all'articolo 3 e introduzione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46</i>).....	52
Articolo 17 (<i>Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25</i>)	52
Articoli da 18 a 18-ter (<i>Ulteriori disposizioni concernenti la competenza della Corte d'appello in materia di trattenimenti</i>)	55
Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	56
Articolo 19 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	56
Articolo 20 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	57

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (Abrogazione del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, abroga il decreto-legge n. 158 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (le cui disposizioni (articoli 1 e 2) vengono fatte confluire nel testo in esame, mediante l'introduzione dell'articolo 12-*bis* e l'inserimento di modifiche all'articolo 17). Viene, inoltre, previsto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione e afferma che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO I MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI

Articolo 1 (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998:

- la lettera *a*), numero 1), inserendo il comma 4-*bis* nell'articolo 4, dispone che all'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa dell'Unione europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità previste dalla medesima normativa;
- la lettera *a*), numero 2), inserendo il comma 7-*bis* nell'articolo 4, dispone che l'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso. La

disposizione di cui si prevede la specifica disapplicazione impone al responsabile del procedimento, prima di adottare un provvedimento negativo, di informare l'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, accordando allo stesso un termine di 10 giorni per produrre osservazioni scritte o elementi documentali a propria difesa;

- la lettera b), integrando l'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, prevede che la stipula dell'Accordo di integrazione avvenga con le modalità digitali di cui all'articolo 22, comma 6;
- la lettera c) abroga il comma 3 dell'articolo 5-bis che prevede la stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia individuato ai sensi della medesima disposizione;
- la lettera d), integrando l'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), specifica che i permessi di soggiorno per lavoro subordinato e quelli per lavoro autonomo concessi a cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, non sono computati nelle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri;
- la lettera e) modifica l'articolo 22: nell'ambito del procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato disciplinato dal medesimo articolo, viene prevista la digitalizzazione di talune fasi dello stesso. In particolare, viene previsto che la domanda nominativa da parte del datore di lavoro di rilascio del nulla osta al lavoro, della proposta di contratto di soggiorno e la specifica ulteriore documentazione da allegare alla domanda siano sottoscritte digitalmente e trasmessi con modalità telematica al centro per l'impiego competente (laddove nell'assetto già previgente tale documentazione doveva essere presentata direttamente). Viene, altresì previsto (introducendo i nuovi commi 2-bis e 2-ter) che la verifica da parte del centro per l'impiego – prevista ai sensi del comma 2 – della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica siffatta disponibilità entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero; inoltre viene considerata irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno. È, altresì, irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso un decreto che dispone un giudizio per determinate fattispecie penali. Con l'introduzione, inoltre, del nuovo comma 5-quinquies viene, altresì, previsto che il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla richiesta di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. Viene, quindi, sostituito il comma 6 che, nell'assetto previgente, prevedeva, tra l'altro, che entro otto giorni dalla data di ingresso, il lavoratore straniero sia tenuto a recarsi presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno. La nuova versione conferma la summenzionata digitalizzazione procedurale e prevede che, entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno. Tale documento, nel medesimo termine, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;

- la lettera f), modificando l'articolo 24, nell'ambito della disciplina concernente il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, reca modifiche di coordinamento al fine di tener conto delle modalità digitali introdotte dal comma 1, lettera e), in materia di contratto di soggiorno per lavoro. Viene, inoltre, introdotto il comma 6-*bis* che prevede che la sottoscrizione di un contratto di soggiorno per lavoro stagionale sia comunicata all'INPS che iscrive d'ufficio il lavoratore nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Viene, altresì, integrato il comma 8, prevedendo che le attività di intermediazione del rapporto di lavoro funzionali al suo svolgimento con lo stesso o con altro datore di lavoro, fermo restando il rispetto del limite massimo complessivo di nove mesi di attività lavorativa stagionale nell'arco di 12 mesi, siano svolte mediante l'utilizzo della piattaforma SIISL. Viene, infine, escluso dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo unico, il caso di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Infine, dispone che entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
- la lettera g), integrando il comma 4 dell'articolo 24-*bis*, che disciplina i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate, prevede che, nel settore agricolo, tali controlli siano svolti in collaborazione anche con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- la lettera h), sostituendo il quarto periodo dell'articolo 27, comma 1-*ter*, stabilisce che entro otto giorni dalla data d'ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (la normativa ricalca sostanzialmente quella previgente);
- la lettera i), intervenendo sull'articolo 27-*quater*, estende anche alle procedure di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati l'applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro. Inoltre stabilisce che le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al fine di garantire la più vasta divulgazione delle predette informazioni, le Camere di commercio inseriscono nei propri siti *internet* istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4) (che introduce il comma 5-*quinquies*, v. *supra*), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al DPCM 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.

La RT premette che il presente articolo interviene sul testo unico dell'immigrazione (T.U.I.) e, in particolare, sulle disposizioni concernenti l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, l'Accordo di integrazione, il contratto di soggiorno per lavoro

subordinato, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, la possibilità di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato (a tempo determinato e indeterminato) o stagionale, le verifiche di congruità sulle domande di nulla osta presentate, nonché la disciplina relativa all'ingresso per lavoro in casi particolari e per lavoratori altamente qualificati. In relazione al comma 1, lettera a), numero 1), chiarisce che tale disposizione estende ai visti nazionali l'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici, attualmente previsto per i soli visti Schengen in base al codice visti di cui al regolamento UE n. 810 del 2009. Il sistema informatico per l'acquisizione degli identificatori biometrici è già in uso e necessita solo di minimi adeguamenti nel *software*, che non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo parte del normale aggiornamento degli applicativi informatici. Dal punto di vista dell'*hardware*, non sono necessari nuovi apparati, in quanto si utilizzeranno gli stessi apparati in uso per i visti Schengen. La procedura di captazione viene normalmente già svolta per i visti Schengen agli sportelli degli uffici visti (o presso i fornitori esterni di servizi di cui all'articolo 43 del codice visti di cui al regolamento UE 810/2009). L'estensione ai visti nazionali non comporta un apprezzabile aggravio per gli uffici consolari, essendo svolta durante l'intervista.

Viene precisato peraltro che all'atto della concessione del visto in frontiera – ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e seguenti, del Codice comunitario dei visti di cui al Regolamento 810/2009 – è acquisito, nel sistema VIS in uso, l'indicatore biometrico.

La previsione, riguardando esclusivamente un passaggio procedurale di minimo impatto nel tempo di effettuazione dell'intervista e svolto con modalità non invasive ampiamente collaudate, non creerà una diminuzione delle domande di visti nazionali e quindi non inciderà negativamente sul gettito dei diritti consolari dovuti per la presentazione di tali domande.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT sottolinea poi il carattere ordinamentale della disposizione di cui alla lettera a) numero 2).

Fa quindi presente che la lettera b), coerentemente con la digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno, provvede a digitalizzare anche il procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* T.U.I., mentre la lettera c) reca una norma di coordinamento riferita alla cennata sottoscrizione in forma digitale del contratto di soggiorno.

Ribadisce poi che con la lettera d) si intende consentire, al di fuori del meccanismo delle quote, l'ingresso per motivi di lavoro subordinato (o autonomo) dei cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'UE e in corso di validità. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT sottolinea poi che si attua una semplificazione ed accelerazione delle procedure di ingresso nel territorio nazionale dei cittadini stranieri per motivi di lavoro attraverso la digitalizzazione di talune fasi del procedimento. In particolare (lettera e), in relazione alla fase iniziale del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, la novella dell'articolo 22, comma 2, del T.U.I. prevede l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere allo Sportello Unico per l'Immigrazione, il certificato di idoneità alloggiativa, l'asseverazione di cui all'articolo 24-*bis* del cennato testo unico, in originale digitale, nonché il domicilio digitale di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto-legislativo n. 82 del 2025, finalizzato, quest'ultimo, ad assicurare la disponibilità, in capo allo Sportello Unico per l'immigrazione, di una PEC del datore di lavoro cui inviare e ricevere, con ogni valore legale, tutte le comunicazioni di interesse dell'Amministrazione. Tale modifica, da un lato, reca indubbi vantaggi in termini di efficienza, efficacia ed economicità del procedimento. Dall'altro lato, la menzionata riforma del procedimento in senso digitale assicura evidenti vantaggi in termini di riduzione degli oneri amministrativi gravanti su imprese e cittadini atteso che il datore di lavoro non sarà più tenuto a recarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione per la consegna dell'originale cartaceo. Con riferimento alla fase successiva al rilascio del nulla osta per lavoro subordinato, attraverso la novella agli articoli 22, commi 5-*ter* e 6 del T.U.I., viene soppresso l'obbligo, per il datore di lavoro e il lavoratore, entro otto giorni dall'ingresso di quest'ultimo nel territorio nazionale, di recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, digitalizzando anche tale fase procedimentale. In particolare, si prevede che entro il predetto termine di otto giorni, il datore di lavoro e il lavoratore provvedono a sottoscrivere digitalmente (mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) il contratto di soggiorno il quale, a cura del datore di lavoro, è tempestivamente trasmesso allo Sportello Unico per l'Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di permesso di soggiorno. Si prevede, inoltre, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato nel caso di mancata trasmissione, nel cennato termine di otto giorni, del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o, in generale, da cause non imputabili al lavoratore.

La RT segnala poi le disposizioni che estendono la descritta disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche alle procedure, rispettivamente, di nulla osta al lavoro stagionale di cui all'articolo 24 del T.U.I., di ingresso per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del T.U.I. e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati di cui all'articolo 27-*quater* del T.U.I.

Tutte le cennate disposizioni di semplificazione e digitalizzazione sono di carattere ordinamentale, atteso che le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Carattere ordinamentale è altresì ascrivito dalla RT alle disposizioni (lett. e), n. 2) e 4)) che mirano a garantire un'accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

Dopo aver illustrato disposizioni prive di rilievo finanziario, la RT si sofferma sulla lettera f), n. 3, la quale, aggiungendo il nuovo comma 6-*bis* all'articolo 24, stabilisce che il lavoratore stagionale venga iscritto d'ufficio sulla piattaforma SIISL a seguito dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno. La previsione, che si traduce in un ampliamento delle funzionalità del SIISL, sarà realizzata con le risorse che insistono sul progetto, ancora *in itinere*, di miglioramento e sviluppo della piattaforma stessa. Inoltre anche l'eventuale nuovo rapporto di lavoro, che consente la proroga del nulla osta al lavoro nel limite massimo di 9 mesi, dovrà essere intermediato dalla piattaforma SIISL. La disposizione è di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Carattere ordinamentale è altresì attribuito sia alla previsione che tiene conto del fatto che il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, potrebbe non aver fatto ritorno nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno, sia a quella che consente di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di lavoro subordinato al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

All'attuazione delle modifiche normative innanzi descritte si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione alla prevista collaborazione da parte dell'AGEA nei controlli a campione svolti dall'INL per la verifica sul rispetto dei requisiti e delle procedure per gli ingressi di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, la RT rappresenta che AGEA potrà avvalersi di dati di cui è già in possesso per le attività cui è istituzionalmente preposta e che la stessa già dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie. Pertanto, l'Agenzia provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientranti tra le attività istituzionali già svolte dall'AGEA.

Fa presente, inoltre, che nell'ambito del progetto sulla lotta al caporalato tra AGEA e INPS sono stati già creati dei gruppi di lavoro e dei sistemi operativi, che possono essere utilmente utilizzati per lo svolgimento dei controlli previsti dalla norma.

La RT infine assicura che la disposizione di cui al comma 2 assume carattere ordinamentale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive alle norme effetti.

Al riguardo, nel prendere atto delle valutazioni fornite dalla RT a conferma della previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 20 del testo in esame, sottolineando

il carattere prevalentemente ordinamentale di gran parte delle norme in esame e ritenendo in generale plausibile che comunque alla loro attuazione si possa provvedere nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025)

Il comma 1 dispone che per l'anno 2025 i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che intendono presentare, nei giorni indicati dal DPCM 27 settembre 2023 e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6, lettera b), dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000¹. Dal 1° dicembre 2024 alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del DPCM 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del CCNL e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, comprensivo dei lavoratori stranieri richiesti, e tipo di attività dell'impresa).

Il comma 2 dispone il rilascio, in via sperimentale per l'anno 2025, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro il numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 62 del 2024, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 2024. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge né del

¹ In proposito, il comma 1 afferma che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.

Il comma 3 dispone che la presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2 sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo 22. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale nel territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.

Il comma 4 consente per l'anno 2025 ai datori di lavoro di presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del DPCM 27 settembre 2023². Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché tramite i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 12 del 1979 (consulenti del lavoro), i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalità di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali sono definite nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo.

Il comma 4-*bis* dispone che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati – prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 dispone che le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3, del DPCM 27 settembre 2023 sono ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 7.

Il comma 6 prevede che per l'anno 2025 i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al comma 5 decorrano:

- a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
- b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al 70% dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al 30%, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

Il comma 7 prevede che i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrano dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.

² Rispettivamente, 71.450 unità, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo, e 93.550 unità di lavoratori stagionali da impiegare nei settori agricolo e turistico-alberghiero

Il comma 7-bis riserva, per gli ingressi previsti dal DPCM 27 settembre 2023 e dal comma 2 del presente articolo, alle lavoratrici una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40% del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo periodo si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva di cui al primo periodo, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.

Il comma 8, novellando l'articolo 7 del DPCM 27 settembre 2023, modifica il numero delle quote di ingressi di lavoratori stranieri stagionali previste per l'anno 2025. In particolare:

- le unità di lavoratori stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero vengono aumentate da 93.550 a 110.000, di cui 47.000 (in luogo di 42.000) da riservare prioritariamente ai lavoratori del settore agricolo;
- le unità di lavoratori stranieri da impiegare nel settore turistico vengono aumentate da 32.000 a 37.000.

Il comma 8-bis, novellando sia l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021 che l'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2023, estende fino al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2025) la vigenza di norme derogatorie e l'applicazione di specifiche disposizioni per consentire temporaneamente l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie e socio-sanitarie presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, a professionisti con qualifiche conseguite all'estero.

La RT afferma che la nuova fase di precompilazione della domanda, durante la quale l'utente può selezionare il modello di richiesta di nulla osta e predisporre i campi in modo che la stessa sia pronta per l'invio nella giornata del c.d. *click day*, da un lato, intende agevolare l'attività dei datori di lavoro, dall'altro, mira a garantire un contestuale controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dai predetti ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Si prevede che tale controllo di veridicità debba svolgersi "a campione", venendo realizzato sistematicamente attraverso l'interoperabilità delle banche dati degli organismi competenti (Unioncamere, Agenzia delle entrate, Agid) assicurata nel sistema informatico in uso presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

La disposizione in argomento è a carattere ordinamentale atteso che le modifiche introdotte dalla disposizione in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 2 la RT sottolinea che le APL possono, per la fattispecie ivi disciplinata, effettuare solo attività di intermediazione, ma non di somministrazione. Per l'effetto, il rapporto di lavoro s'intende instaurato nei confronti dell'assistito e non dell'Agenzia.

Per quanto attiene agli adempimenti amministrativi correlati ai commi 2 e 3 la RT assicura che ad essi si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il regime sperimentale valido per il solo 2025 e definito dai predetti commi, finalizzato al rilascio di visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo

n. 286 del 1998, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede lo svolgimento di attività già di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, del citato decreto legislativo e, pertanto, alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT fa poi presente che il comma 4 introduce un limite numerico alle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al citato DPCM 27 settembre 2023 che possono essere presentate da singoli datori di lavoro che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali. Tale limite, previsto da circolari del Ministero dell'interno fino al 2007, era stato eliminato favorendo il proliferare di domande di singoli dietro le quali non c'è una reale offerta di lavoro. Per limitare le strumentalizzazioni, viene ora prevista la reintroduzione di un limite di 3 richieste di nulla osta al lavoro presentate da datori di lavoro come utenti privati. Tale limite non si applica alle richieste di nulla osta presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-*bis* T.U.I., ovvero tramite i consulenti del lavoro di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979.

La disposizione in argomento è a carattere ordinamentale, atteso che le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando attuabili dalle amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente in quanto rientranti fra le attività istituzionali già svolte.

La RT sottolinea infine il carattere ordinamentale dei commi da 5 a 8.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, posto che al comma 2 si prevedono 10.000 istanze aggiuntive al di fuori delle quote previgenti e che al comma 8 si incrementa di circa 16.000 il numero delle quote di ingressi di lavoratori stranieri stagionali previste per l'anno 2025, pur prendendo atto delle assicurazioni fornite dalla RT, sarebbe utile acquisire elementi specifici di informazione a supporto dell'asserita sostenibilità degli adempimenti attribuiti all'Ispettorato nazionale del lavoro alla luce del loro incremento quantitativo, considerato che durante l'esame in prima lettura la rappresentante del Governo si è limitata a confermare quanto già asserito nella RT³.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, del loro limitato impatto a livello amministrativo o della loro natura ordinamentale.

³ In particolare la rappresentante del Governo ha affermato che "l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà provvedere allo svolgimento dei compiti di verifica e di autorizzazione ad esso attribuiti dall'articolo 2, commi 1 e 3, e dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse attribuite a legislazione vigente al medesimo Ispettorato, trattandosi di attività riconducibili alle sue funzioni istituzionali". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 novembre 2024, p. 95.

Articolo 2-bis

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)

Il comma 1, modificando i commi 1 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 20 del 2023, estende al triennio 2026-2028:

- a) la previsione ai sensi della quale le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (che prevede un iter più articolato e la previa emanazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- b) la previsione ai sensi della quale, qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati.

La RT afferma che l'articolo ha natura ordinamentale, per cui non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che in occasione dell'introduzione della disposizione ora novellata il Governo aveva assicurato che la correlata analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui si deve tenere conto ai fini della determinazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, risulta sostenibile a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si formulano osservazioni sotto tale profilo. Atteso poi che opererà anche per il triennio 2026-2028 la previsione che introduce una quota preferenziale nell'assegnazione delle quote per i lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, si conferma l'opportunità di acquisire chiarimenti circa le modalità di collaborazione previste al fine di escludere l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti.

Articolo 3

(Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio)

Il comma 1 elimina il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge. In tali casi, il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del testo unico.

Il comma 2 dispone la sospensione dell'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai lavoratori di cui al comma 1 fino alla conferma espressa, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, a seguito dell'espletamento delle verifiche di congruità di cui sopra. La disposizione non si applica nel caso sia stato già rilasciato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il visto di ingresso in Italia. Nel caso in cui invece il visto di ingresso non sia stato ancora rilasciato, i relativi procedimenti pendenti alla

data di entrata di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi. Questo fino alla ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma dell'avvenuto rilascio, inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico.

Il comma 3 prevede che gli Stati e i territori caratterizzati da elevato rischio di contraffazione delle richieste di nulla osta al lavoro sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto, la sospensione si applica alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che il rilascio dei nulla osta al lavoro ai cittadini di taluni Stati e territori individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia subordinato all'effettivo controllo da parte della Questura e dell'Ispettorato del lavoro dei presupposti di accoglimento della domanda di nulla osta e non a seguito di silenzio-assenso.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla RT e dalla rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura⁴ secondo cui le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività saranno svolte dalle Amministrazioni interessate avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tali affermazioni andrebbero supportate da dati quantitativi sul numero di procedimenti che non seguiranno più la procedura di silenzio-assenso e sulle risorse disponibili per la verifica dei presupposti per il rilascio dei nulla osta.

Articolo 4, commi 1-4

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari)

Il comma 1 estende all'anno 2025 l'autorizzazione al Ministero dell'interno ad utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, tramite agenzie di somministrazione, per lo svolgimento di alcuni compiti connessi all'ingresso di lavoratori stranieri. A tal fine, la disposizione aggiorna l'articolo 1, comma 683, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Questo, in deroga alla soglia di spesa stabilita in via generale (dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010) circa l'avvalimento di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La vigente disposizione poneva un limite massimo di spesa pari a: 7,4 milioni per il 2023; 44,86 milioni per il 2024. L'aggiornamento rimodula la soglia di spesa per il 2024 riducendola a 39,07 milioni e aggiunge, per il 2025, la previsione di 10,52 milioni.

⁴ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 20 novembre 2024.

Il comma 2 incrementa di 5 milioni per il 2024 il Fondo per le emergenze nazionali⁵.

Il comma 3, modificato nel corso della prima lettura, autorizza la spesa di 35 milioni per l'anno 2024 per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Tale programma è stabilito dal Ministero dell'interno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 4, modificato in prima lettura, stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e euro 10.529.736 per l'anno 2025, si provveda: *a)* quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate al comma 1; *b)* quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno; *b-bis)* quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per la riforma della Polizia Locale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; *c)* quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La RT relativa al testo iniziale conferma che l'articolo reca disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari.

Il comma 1 del presente articolo estende la durata della somministrazione di lavoro a tempo determinato di 570 unità presso gli sportelli unici delle Prefetture e di 550 unità presso gli uffici per l'immigrazione delle Questure. Per individuare l'importo delle risorse finanziarie, necessarie a garantire la continuità del servizio, sono stati considerati i dati desumibili in atti nei documenti di gara e dalla legislazione vigente in materia.

Precisa che l'importo a base d'asta negli atti di gara, quale FEE di agenzia, è stato quantificato in €. 1.080.135,86, pari al 10% del costo di lavoro complessivo.

L'operatore economico, in sede di gara, ha offerto un ribasso del 61,70% sull'importo a base d'asta (rappresentato dalla FEE di agenzia), offerta determinata in €. 413.692,03 (relativa a 7 mesi -durata contrattuale del primo accordo quadro e del correlato contratto attuativo-) e quantificata in valore percentuale pari al 38,30%.

Per quanto riguarda le 570 unità, dal 1° gennaio 2025 al 10 aprile 2025, impiegate presso le Prefetture, il loro utilizzo comporta l'esigenza di impegnare la somma di euro € 6.360.443,04 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE) pari ad € 203.886,72 (oltre IVA al 22%). L'IVA da aggiungere a tale somma, calcolando il 22% sulla FEE di Agenzia, è pari ad € 44.855,08.

⁵ Si tratta del Fondo previsto dal Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018, articolo 44) per gli interventi richiesti dagli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Le risorse del Fondo sono allocate sul cap. 7441 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La legge di assestamento per il 2024 (legge n. 118 del 2024) reca su tale capitolo uno stanziamento pari a 783,3 milioni di euro per il 2024 e a 340 milioni di euro dal 2025.

Considerati ulteriori € 4.013,85 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, nonché dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, l'importo complessivo per la proroga fino al 10 aprile 2025 di 570 unità di lavoratori interinali impiegati presso le Prefetture è pari ad € 6.409.311,97.

La somministrazione di lavoro a tempo determinato per un totale di 550 unità, dal 1° gennaio 2025 all'8 marzo 2025, impiegate presso le Questure, comporta l'esigenza di impegnare la somma di euro 4.088.946,40 (IVA esclusa) compresa la commissione di agenzia (FEE) pari ad euro 131.155,20 (oltre IVA al 22%). L'IVA da aggiungere a tale somma, calcolando il 22% sulla FEE di agenzia, è pari ad € 28.854,14;

Considerati ulteriori € 2.623,10 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, nonché dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, l'importo per la proroga fino al 8 marzo di 550 unità di lavoratori interinali impiegati presso le Questure, è pari ad € 4.120.423,64.

Di seguito si riporta il calcolo degli importi necessari alla proroga in esame.

Unità complessive: 570

Costo orario per ciascun lavoratore: € 19,89 (comprensivo dei ratei di: stipendio tabellare – comparto Ministeri (CCNL 2019-2021), 13 mensilità; oneri Stato: INPS (29,88%), INAIL 0,4%, NASPI (1,4%); TFR (ex art. 2120 Cod.Civ.); IRAP (8,50%).

Il costo orario per ciascun lavoratore è stato rideterminato in € 19,89 in applicazione della legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 comma 28, che stabilisce “a valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.”

Quantificazione costo mensile: € 19,89 X 156 = € 3.102,84 costo mensile lavoratori + variabile dovuta ai buoni pasto (€ 7 giornalieri).

Quantificazione oraria attività lavorativa, dal 1° gennaio al 10 aprile 2025, per ciascuna unità: n. 518,40 ore;

Commissione di agenzia (FEE) oraria: € 0,69 (IVA del 22% esclusa);

Si chiarisce che l'importo di €413.692,03, a titolo di FEE di agenzia, è riferito alla durata dell'accordo quadro e del correlato contratto attuativo pari a 7 mesi, determinato secondo le seguenti modalità di calcolo, il cui valore finale rimane immutato:

- €1.080.135,86x 38,30%= 413.692,03 importo totale FEE d'agenzia;
- €413.692,03/550 (n. unità lavorative complessive impiegate) /156(ore mensili) /7 (mesi)= € 0,69 FEE d'agenzia esclusa IVA al 22% oraria.

Per individuare l'importo esatto delle risorse finanziarie, necessarie a garantire la continuità del servizio, sono state quantificate le ore complessive lavorative stimate pari n. 345,60 e di conseguenza anche la FEE è stata rapportata in valore orario pari ad €0,69:

- € 0,69 (FEE d'agenzia esclusa IVA) x 345,60 (ore complessive lavorative stimate per l'intera durata contrattuale) x 550 (n. unità lavorative complessive impiegate) = € 131.155,20 (costo complessivo della FEE IVA esclusa).

Costo buoni pasti di € 7 (considerando il numero massimo di 70 giorni lavorati)
Incentivi del 2% calcolato sull'importo FEE

La RT evidenzia che sulla base dei suddetti dati è stato calcolato il valore totale delle singole voci come segue:

- € 19,89 (costo orario) x 518,40 (ore complessive) x 570 (unità) = € 5.877.256,32 (Retribuzione complessiva del personale esclusa la FEE) (A);
- € 0,69 (costo orario FEE d'agenzia esclusa IVA) x 518,40 (ore complessive) x 570 (unità) = € 203.886,72 (costo complessivo della FEE IVA esclusa) (B);
- 22% di IVA sulla FEE d'agenzia (203.886,72) = € 44.855,08 (C);
- € 7 (buono pasto) x 70 giorni x 570 (unità) = € 279.300,00 (costo complessivo buoni pasto) (D);

Fabbisogno finanziario complessivo-per il periodo dal 01.01.2025 al 10.04.2025

€ 5.877.256,32 (A) + € 203.886,72 (B) + € 44.855,08 (C) + € 279.300,00 (D) = € 6.405.298,12

Incentivi calcolati per scaglioni di € 203.886,72 = € 4.013,85

€ 6.405.298,12 + € 4.013,85 = € 6.409.311,97

Quantificazione. Nel primo Accordo quadro e relativo Contratto attuativo di 7 mesi, gli incentivi per le funzioni tecniche sono stati accantonati, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e dal relativo regolamento ministeriale datato 17 aprile 2023, calcolati per scaglioni sulla base d'asta di € 1.119.413,52.

L'importo accantonato di € 21.289,44 diviso per 7 mesi determina un costo medio mensile per gli incentivi di € 3.041,35.

Platea dei beneficiari. Per quanto riguarda la platea dei beneficiari sono stati assegnati i seguenti incarichi:

- a) DEC e assistente del DEC a funzionari economico finanziari;
- b) RUP a un funzionario informatico (successivamente sostituito con un funzionario economico finanziario)

Unità complessive: 550

-Costo orario per ciascun lavoratore: € 19,89 (comprensivo dei ratei di: stipendio tabellare – comparto Ministeri (CCNL 2019-2021), 13 mensilità; oneri Stato: INPS (29,88%), INAIL 0,4%, NASPI (1,4%); TFR (ex art. 2120 Cod.Civ.); IRAP (8,50%).

-Quantificazione oraria attività lavorativa, dal 1° gennaio al 8 marzo 2025, per ciascuna unità:

n. 345,60 ore;

-Commissione di Agenzia (FEE) oraria: € 0,69 (IVA del 22% esclusa);

-Costo buoni pasti di € 7 (considerando il numero massimo di 46 giorni lavorati);

-Incentivi del 2% calcolato sull'importo FEE;

Sulla base dei suddetti dati è stato calcolato il valore totale delle singole voci come segue:

-€ 19,89 (costo orario) x 345,60 (ore complessive) x 550 (unità) = € 3.780.691,20 (Retribuzione complessiva del personale esclusa la FEE) (A)

-€ 0,69 (costo orario FEE d'agenzia esclusa IVA) x 345,60 (ore complessive) x 550 (unità) = € 131.155,20 (costo complessivo della FEE IVA esclusa) (B)

-22% di IVA sulla FEE d'Agenzia (131.155,20) = € 28.854,14 (C)

-€ 7 (buono pasto) x 46 giorni x 550 (unità) = € 177.100,00 (costo complessivo Buoni pasto) (D)

Fabbisogno finanziario complessivo-per il periodo dal 01.01.2025 all'08.03.2025-
€ 3.780.691,20 (A) + € 131.155,20 (B) + € 28.854,14 (C) + € 177.100,00 (D) =
4.117.800,54

Incentivi 2% di € 131.155,20 = € 2.623,10

€ 4.117.800,54 + € 2.623,10 = € 4.120.423,64

Considerando che, per il periodo dal 01.01.2025 all'08.03.2025, le ore complessive lavorative stimate sono pari a n. 345,60 e la FEE complessiva (esclusa IVA) è determinata in € 131.155,20, gli incentivi pari al 2% dell'importo *de quo*, equivalgono a euro 2.623,10.

Rileva che per quanto riguarda la platea dei beneficiari, sono state individuate le seguenti figure professionali:

- Direttori operativi, assistenti al Dec, per la collaborazione amministrativa e tecnica, nonché, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie al regolare e tempestivo svolgimento della fase di esecuzione, Funzionari economici finanziari.

La proroga del contratto relativo alle n. 570 unità impiegate presso le Prefetture fino al 10 aprile 2025 e il contratto relativo alle n. 550 unità presso le Questure fino all'8 marzo 2025 comporta un onere, per l'anno 2025, di euro 10.529.736.

Ai relativi oneri, nel limite massimo di spesa di euro 10.529.736, per l'anno 2025, si provvede, al comma 3, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Al comma 2 è previsto l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per 5 milioni di

euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede al comma 4 mediante utilizzo di parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche apportate al comma 1.

La RT al comma 3 fa riferimento al testo iniziale che autorizzava la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Affermava che ai relativi oneri si provvedeva al comma 4 mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, che presenta le necessarie disponibilità.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è stata acquisita una **RT** inerente alla modifica apportata al comma 3, che ha elevato a 35 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa per il programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Conseguentemente, è stato modificato anche il comma 4, con la quantificazione dei relativi oneri e l'incremento della copertura finanziaria, che viene individuata nel fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La relazione conferma che si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale. Il relativo disegno di legge governativo di riforma (AC 1716), da finanziare con le predette risorse, è attualmente all'esame della I Commissione della Camera dei deputati e, presumibilmente, non sarà approvato entro il corrente esercizio finanziario, ragione per cui è possibile attingere alle citate risorse per la copertura del presente intervento normativo.

Durante l'esame in prima lettura⁶ **il rappresentante del Governo** ha affermato che la riduzione, per l'anno 2024, del limite di spesa per l'utilizzo di prestazioni di lavoro con contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 683, della legge n. 197 del 2022, disposta dall'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, non è suscettibile di recare pregiudizio al sostenimento delle spese relative all'esecuzione dei contratti già in essere. La predetta rimodulazione del limite di spesa, infatti, è stata calibrata considerando gli impegni assunti per l'anno 2024 sulla base dell'accordo quadro per l'affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale stipulato in data 19 giugno 2024 dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

⁶ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio 20 novembre 2024.

Inoltre, ha evidenziato che la riduzione, per l'anno 2024, del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 14 del 2024, disposta dall'articolo 4, comma 4, lettera b), con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate, in considerazione del fatto che non si prevede l'assunzione di impegni giuridici vincolanti con esigibilità nell'anno 2024 a valere sulle risorse iscritte sul piano gestionale n. 12 del capitolo 2731 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso imprescindibili misure di cooperazione internazionale.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti/in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1		Riduzione delle risorse destinate alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per il 2024, ai sensi dell'art. 1, c. 683, della L. 197/2022	S C	-5,4				-5,4				-5,4			
		Estensione della durata della somministrazione di lavoro a tempo determinato di 570 unità presso gli sportelli unici delle Prefetture dal 1° gennaio 2025 al 10 aprile 2025	S C		6,4				6,4				6,4		
		Estensione della durata della somministrazione di lavoro a tempo determinato di 550 unità presso gli uffici per l'immigrazione delle Questure dal 1° gennaio 2025 all'8 marzo 2025	S C		4,1				4,1				4,1		
2		Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, c. 1, del D.Lgs. 1/2018	S K	5,0				5,0				5,0			
3		Risorse da destinare alla realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie	S C	15,0				15,0				15,0			

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto						
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027			
4	b)	Riduzione del fondo destinato alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie, di cui all'art. 6, c. 5, L. 14/2024	S	C	-15,0					-15,0					-15,0			
	b-bis)	Fondo Polizia Locale	s	c	-20					-20					-20			
	c)	Riduzione Tab. A – Interno	S	C		-10,5					-10,5					-10,5		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1 si prende atto dei dati e delle ipotesi formulate dalla RT che consentono di verificare la congruità della quantificazione in relazione alla autorizzazione alla somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 570 unità presso gli sportelli unici delle Prefetture, dal 1° gennaio 2025 al 10 aprile 2025, per un onere pari ad euro 6.409.311,97 per il 2025, e n. di 550 unità presso gli uffici per l’immigrazione delle Questure, dal 1° gennaio 2025 all’8 marzo 2025, per un onere pari ad euro 4.120.423,64 per il 2025. Considerato che l’autorizzazione per il 2025 è comunque predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Si evidenzia in ogni caso che mentre la norma autorizza per l’intero anno 2025 il Ministero dell’interno a utilizzare il personale suddetto, alla luce della quantificazione esposta lo stanziamento copre solo i primi mesi dell’anno.

Sui commi 2 e 3, laddove si dispone l’incremento del Fondo per le emergenze nazionali di euro 5.000.000 per il 2024 ed è autorizzata la spesa di euro 35.000.000 per il 2024 per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi interessati dalle rotte migratorie, considerato che gli oneri sottesi alle due autorizzazioni si presentano rimodulabili e contenibili entro un limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili inerenti alla copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione della spesa per il 2024 disposta dal comma 1 e utilizzata in copertura dal comma 4, alla luce dei chiarimenti intervenuti durante l’esame in prima lettura, non ci sono osservazioni. Riguardo alla seconda modalità di copertura finanziaria, si prende atto che la RT rappresenta che il fondo oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità⁷

⁷ Le risorse indicate sono riferibili al fondo di cui all’articolo 6, comma 5, della legge n. 14 del 2024, recante la ratifica e l’esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, capitolo 2731, piano gestionale 12.

e che non si prevede l'assunzione di impegni giuridici vincolanti con esigibilità nell'anno 2024.

In relazione alla lettera *b-bis*) del comma 4, ovvero relativamente all'azzeramento della dotazione prevista per il 2024 del Fondo per il riordino della Polizia locale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, posto che ad una verifica del relativo stanziamento risulta che la dotazione prevista per l'anno in corso risulta integralmente disponibile⁸, come peraltro confermato anche dalla RT, non ci sono osservazioni.

Sulla copertura prevista alla lettera c), considerando che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027⁹, attualmente all'esame della Camera dei deputati, non ci sono osservazioni.

Articolo 4, commi 5-9

(Altre disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari del MAE)

I commi 5 e 6 autorizzano il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027, al reclutamento in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali di n.200 unità, appartenenti all'area degli assistenti, con relativo incremento della dotazione organica di diritto.

La corrispettiva autorizzazione di spesa ammonta a 4,54 milioni per l'anno 2025 ed a 8,18 milioni a decorrere dal 2026. Di questa dotazione di spesa 'a regime', quota parte è destinata agli oneri assunzionali (7,47 milioni), a compenso per lavoro straordinario (376.019 euro) ed a buoni pasto (336 milioni). Per l'espletamento delle procedure di reclutamento, è autorizzata la spesa di 448.000 euro nel 2025. È stabilito che fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi di alcune speciali procedure, relative al reclutamento di personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ossia: la previsione nel bando di concorso dello svolgimento della sola prova scritta; la richiesta alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali.

Il comma 7 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a reclutare mediante apposita procedura concorsuale un contingente di n.200 unità nell'area degli assistenti con conseguente incremento della dotazione organica a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Il comma 8 incrementa di 50 unità il contingente di dipendenti a contratto secondo la legge locale (ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18), da distribuire tra gli uffici della rete diplomatico consolare.

Il comma 9 prevede che agli oneri derivanti dai commi 7 e 8 per le annualità 2025-2034 si provvede mediante corrispondente riduzioni della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

⁸ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. Sistema DATAMART/RGS, interrogazione al 22 novembre 2024 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, capitolo 2546.

⁹ Si segnala che la relazione illustrativa al disegno di legge C. 2112 indica il provvedimento tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno.

La RT evidenzia che il comma 5 prevede l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero dell'interno di un contingente di personale pari a 200 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali. Le predette n. 200 unità sono destinate al potenziamento dei competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da ripartire in egual misura tra le due articolazioni. Il relativo onere assunzionale è riportato nella seguente tabella ed è stato quantificato sulla base dei vigenti valori retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.

INTERNO											
MINISTERO DELL'INTERNO	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione e pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale e CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	19.351,97	1.612,66	3.461,64	1.145,83	9.749,49	35.321,59	2.041,59	37.363,18	200	3.736.318,00	7.472.636,00

Tali oneri assunzionali sono stati riparametrati in relazione all'anno 2025, prevedendo che l'assunzione in servizio del citato contingente avvenga non prima del 1° luglio.

Conseguentemente, l'onere annuo per il 2025 è stato calcolato nella misura di 6/12 (euro 3.736.318) del costo annuo a regime (euro 7.472.636).

Nella tabella seguente sono riepilogati gli oneri complessivi derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di 200 unità di personale, ivi compresi quelli connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali.

Riepilogo oneri complessivi		
	Oneri 2025	Oneri dal 2026
concorso	448.000,00	
assunzioni	3.736.318,00	7.472.636,00
straordinario	188.010,00	376.019,00
buoni pasto	168.000,00	336.000,00
totale	4.540.328,00	8.184.655,00

Rileva che per quanto riguarda gli oneri direttamente legati allo svolgimento delle procedure di reclutamento, tenuto conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure concorsuali similari, organizzati tramite Società *in house* del Dipartimento della funzione pubblica, gli stessi possono così quantificarsi nel dettaglio:

DESCRIZIONE	STIMA
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO	4.000,00 euro
SERVIZI PER LA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE	10.000,00 euro
SERVIZI PER LE PROVE SELETTIVE	400.000,00 euro
ATTIVITA' E SERVIZI TRASVERSALI	14.000,00 euro
ALTRI COSTI	20.000,00 euro
TOTALE	448.000,00 euro

Conferma che agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026; b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026

Il comma 7 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a reclutare mediante apposita procedura concorsuale un contingente di 200 unità nell'area degli assistenti con conseguente incremento della dotazione organica a decorrere dal 1° ottobre 2025. In considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali per il primo anno (2025) è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 3/12 dell'importo considerato a regime. Gli oneri assunzionali sono stati quantificati sulla base della retribuzione *pro capite* fissata dal vigente CCNL di comparto applicabile come di seguito indicata:

MAECI											
Area di inquadramento	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo ott-dic)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	19.351,97	1.612,66	3.352,80	2.985,77	10.309,38	37.612,58	2.174,01	39.786,58	200	1.989.329,00	7.957.316,00

Il comma 8 incrementa di 50 unità il contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, da distribuire tra gli uffici della rete diplomatico consolare.

Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 46.757,87 *pro capite* (lordo amministrazione), come risulta dalla seguente tabella:

Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2024)	
Voce	Valore
Retribuzioni (comprehensive di trattamento di famiglia)	84.258.116
Oneri a carico del dipendente	7.351.428
Oneri a carico dell'amministrazione	19.709.129
TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI	111.318.672
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (comprensivo della spesa per l'aumento della base imponibile INPS)	3.658.937
SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)	114.977.609
Dipendenti a legge locale al dicembre 2023	2459
COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE	46.757,87

A tale importo unitario di circa 46.758 euro per il 2024 è stato applicato un tasso medio di aumento del 3% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli ultimi anni). Il costo unitario (lordo amministrazione) di un impiegato a contratto è valutato dunque in euro 48.161 per l'anno 2025.

Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere stimato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione, nel primo anno dall'approvazione della norma, di 50 impiegati a contratto per metà anno (a partire dal 1° luglio 2025), mentre dal 2026 il costo è considerato per l'intero contingente per 12 mesi all'anno.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amm.)	Unità	Onere totale
2024		46.758		
2025	3%	48.161	50 (al 50%)	1.204.025
2026	3%	49.606	50	2.480.300
2027	3%	51.094	50	2.554.700
2028	3%	52.627	50	2.631.350
2029	3%	54.206	50	2.710.300
2030	3%	55.832	50	2.791.600
2031	3%	57.507	50	2.875.350
2032	3%	59.232	50	2.961.600
2033	3%	61.009	50	3.050.450
2034	3%	62.839	50	3.141.950

Ribadisce che agli oneri sopraindicati derivanti dai commi 7 e 8 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come indicato al comma 9.

Lo stanziamento sarà attribuito ai pertinenti capitoli del bilancio MAECI come segue:

Anno	Onere totale	1275/1	1275/2	1275/3	1278/1
2025	1.204.025	941.112	36.934	57.646	168.333
2026	2.480.300	1.938.700	76.083	118.750	346.767
2027	2.554.700	1.996.852	78.366	122.312	357.170
2028	2.631.350	2.056.765	80.717	125.982	367.886
2029	2.710.300	2.118.479	83.138	129.761	378.922
2030	2.791.600	2.182.024	85.632	133.654	390.290
2031	2.875.350	2.247.486	88.201	137.664	401.999
2032	2.961.600	2.314.901	90.847	141.794	414.058
2033	3.050.450	2.384.349	93.573	146.048	426.480
2034	3.141.950	2.455.866	96.380	150.429	439.275

Durante l'esame in prima lettura¹⁰, **il rappresentante del Governo** ha segnalato che l'ammontare delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, è stato determinato in modo da assicurare l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica, rispettivamente, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previsto dai medesimi commi 5 e 7.

All'organizzazione e allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 4, comma 7, per il reclutamento di un contingente, pari a 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il medesimo Ministero potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non rendendosi necessario lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Ha evidenziato, altresì, che, ai fini della stima degli effetti indotti in termini di maggiori entrate fiscali e contributive, riportati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, rispetto al corrispondente effetto di maggiore spesa corrente lorda riportata nei saldi di finanza pubblica in conseguenza dell'incremento di 50 unità del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, previsto dall'articolo 4, comma 8, è stato considerato che, trattandosi di personale con contratto regolato dalla legge locale e necessariamente residente all'estero, gli interessati, salvo quanto previsto dall'articolo 158-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, di regola non sono iscritti a enti previdenziali italiani e non necessariamente sono fiscalmente residenti in Italia, fermo restando che, in caso di sottoposizione al regime fiscale italiano, l'imponibile ai fini delle imposte sui redditi è determinato nella misura del 50 per cento della retribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 271, della legge n. 205 del 2017.

¹⁰ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio 20 novembre 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
5	Incremento della dotazione organica del personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'interno, area degli assistenti (200 unità) – spese concorsuali	S	C	0,4				0,4				0,4		
5	Incremento della dotazione organica del personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'interno, area degli assistenti (200 unità) – straordinari	S	C	0,2	0,4	0,4		0,2	0,4	0,4		0,2	0,4	0,4
5	Incremento della dotazione organica del personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'interno, area degli assistenti (200 unità) – straordinari – effetti riflessi	E	TC					0,1	0,2	0,2		0,1	0,2	0,2
5	Incremento della dotazione organica del personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'interno, area degli assistenti (200 unità) – buoni pasto	S	C	0,2	0,3	0,3		0,2	0,3	0,3		0,2	0,3	0,3
6	Riduzione Tab. A – Interno	S	C	-4,5	-7,5	-7,5		-4,5	-7,5	-7,5		-4,5	-7,5	-7,5
6	Riduzione Tab. A – MEF	S	C		-0,7	-0,7			-0,7	-0,7			-0,7	-0,7
7	Incremento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, area degli assistenti (200 unità)	S	C	2,0	8,0	8,0		2,0	8,0	8,0		2,0	8,0	8,0
7	Incremento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, area degli assistenti (200 unità) – effetti riflessi	E	TC					1,0	3,9	3,9		1,0	3,9	3,9

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
8	Incremento del contingente di dipendenti da distribuire tra gli uffici della rete diplomatico-consolare, di cui all'art. 152 del DPR 18/1967 (50 unità)	S	C		1,2	2,5	2,6		1,2	2,5	2,6		1,2	2,5	2,6
8	Incremento del contingente di dipendenti da distribuire tra gli uffici della rete diplomatico-consolare, di cui all'art. 152 del DPR 18/1967 (50 unità) – effetti riflessi	E	TC						0,2	0,5	0,5		0,2	0,5	0,5
9	Riduzione Tab. A – MAECI	S	C		-3,2	-11,1	-11,1		-3,2	-11,1	-11,1		-3,2	-11,1	-11,1

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 5, verificata la sostanziale congruità e prudenzialità dei dati e dei parametri considerati dalla RT ai fini della quantificazione della autorizzazione di spesa prevista per il 2025 e dal 2026, non ci sono osservazioni¹¹.

In merito ai profili di copertura finanziaria degli oneri previsti dal comma 5, mediante ricorso ai fondi speciali riferibili ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze (rispettivamente per 4,4 milioni di euro per il 2025 e per 7,5 milioni di euro dal 2026 e per 0,68 milioni di euro dal 2026), considerato che gli accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce del quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-*bis* (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), attualmente all'esame della Camera dei deputati, non ci sono osservazioni.

Anche sul comma 7, verificata la sostanziale congruità e prudenzialità dei dati e dei parametri considerati dalla RT ai fini della quantificazione della autorizzazione di spesa prevista per il 2025 e dal 2026, non ci sono osservazioni¹².

In merito al comma 8, dal momento che la RT fornisce i dati ed i parametri considerati della stima dei corrispondenti oneri, non si formulano osservazioni.

¹¹ In proposito il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2022 indica una retribuzione media annua lorda (lordo Stato) pari a 32.760 euro annui, di cui 24.231 euro di componenti retributive riferibili al trattamento economico fondamentale (Tabellare, R.I.A. e I.I.S.) e 8.529 euro riferibili al trattamento accessorio (straordinario e indennità). A tali importi vanno aggiunti i contributi a carico del lavoratore pari all'8,8 %. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, tavole retribuzione media sul sito *internet* del Dipartimento.

¹² Il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2022 indica una retribuzione media annua lorda (lordo Stato) pari a 25.590 euro annui, di cui 20.242 euro di componenti retributive riferibili al trattamento economico fondamentale (Tabellare, R.I.A. e I.I.S.) e 5.348 euro riferibili al trattamento accessorio (straordinario e indennità). A tali importi vanno aggiunti i contributi a carico del lavoratore pari all'8,8 %. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, tavole retribuzione media sul sito *internet* del Dipartimento.

Sui profili di copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, disciplinati dal comma 9, a cui si provvede a valere sulle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal momento che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal citato disegno di legge C. 2112-*bis*, nulla da osservare.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI
VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL
CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO
SOMMERSO

Articolo 5

(Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'articolo prevede che le vittime del reato di "acquisto e alienazione di schiavi" accedano a un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Viene inoltre introdotto il nuovo "permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Tale permesso è rilasciato agli stranieri vittime di violenze, abusi o sfruttamento del lavoro che collaborino con le autorità. Il permesso ha una durata di sei mesi, rinnovabile, e consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio e al lavoro. Può essere convertito in un permesso per lavoro o studio. Esso viene revocato, tra le diverse ipotesi, in caso di condotta incompatibile o condanna per intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro. Viene quindi abrogato il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo.

Il comma 1, lettera a) interviene sull'articolo 10-*bis*, comma 6, del testo unico (D.Lgs. 286/1998) prevedendo che anche nell'ipotesi di rilascio di permesso di soggiorno in determinate ipotesi si pronunci sentenza di non luogo a procedere in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

La lettera b) del comma 1 modifica l'articolo 18 del testo unico. In particolare, il comma 3-*bis* dell'articolo citato prevede che allo straniero – vittima dei reati previsti dagli articoli 600 ("riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù") e 601 ("tratta di persone") del codice penale, o che versi in situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 7544 o di cui all'articolo 380 c.p.p.45 o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio – si applichi un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale. La modifica in commento aggiunge, tra i reati di cui può essere vittima lo straniero e dai quali discendono gli effetti giuridici appena richiamati, quello di "acquisto e alienazione di schiavi" (articolo 602 del codice penale).

La lettera c) del comma 1 inserisce l'articolo 18-*ter* nel testo unico. Tale articolo reca la disciplina in materia di "permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Il comma 1 del nuovo art. 18-*ter* del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che, al ricorrere di determinate condizioni, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria, rilascia tempestivamente un permesso di soggiorno in favore del lavoratore straniero, vittima del reato di cui all'art. 603-*bis* c.p.,

nonché del suo nucleo familiare, al fine di sottrarli alla violenza o allo sfruttamento. Ai fini dell'emissione del permesso di soggiorno è necessario che, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis c.p. siano accertate situazioni di violenza, abuso o di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale. Il comma 2 dell'articolo 18-ter prevede che quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno. Il comma 3 dell'articolo 18-ter dispone che il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro rechi la dicitura "casi speciali", abbia la durata di sei mesi e possa essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui al presente articolo, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del "regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori" (decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442) o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Il comma 4 dell'articolo 18-ter prevede che il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote migratorie (articolo 3, comma 4, decreto legislativo n. 286/1998) ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il comma 5 dell'art. 18-ter prescrive che qualora lo straniero venga condannato, anche con sentenza non definitiva, nonché mediante sentenza pronunciata su richiesta delle parti, per il delitto di cui all'articolo 603-bis c.p., possono essere disposte le misure della revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente D.Lgs. n. 286/1998. Il comma 6 dell'articolo 18-ter prevede che in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

La lettera d) del comma 1 interviene sull'articolo 22 del testo unico con modifiche di coordinamento abrogando il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo.

Il comma 2 prevede che il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sia altresì revocato nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge in commento.

La RT afferma che l'articolo introduce un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali" in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui al nuovo articolo 18-ter TUI. Si estende l'ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'art. 18 comma 3-bis del T.U.I. anche al delitto di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Si prevede che il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria, rilasci con immediatezza dalla richiesta, un permesso di soggiorno, recante la dicitura "casi speciali", al lavoratore straniero (e ai membri del suo nucleo familiare) nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, commesso in danno di lavoratore straniero sul territorio nazionale.

Le disposizioni in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di attività istituzionali, attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nel rilevare che il nuovo articolo 18-*ter* amplia quanto già previsto a legislazione previgente prevedendo il permesso per casi speciali anche nel caso di lavoratore che cooperi alle indagini pur non avendo sporto denuncia, mentre invece finora erano richieste sia la denuncia che la cooperazione, andrebbero fornite maggiori informazioni volte ad assicurare che l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio degli aventi diritto al permesso speciale possa essere in ogni caso assicurato nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene poi previsto che anche i soggetti vittime di quanto disposto dall'articolo 602 del codice penale, in materia di acquisto e alienazione di schiavi, abbiano diritto a beneficiare del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale (ai sensi dell'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998). Sul punto, rilevato che il decreto legislativo n. 24 del 2014, che ha introdotto il citato programma, è già assistito da una clausola generale di invarianza, andrebbero fornite maggiori informazioni al fine di confermare che l'ampliamento della platea dei beneficiari, disposto dalla norma in esame, possa comunque essere attuato nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazioni vigenti¹³.

Articolo 6 **(Misure di assistenza)**

Il comma 1 dispone che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali, introdotto dal provvedimento in esame in favore del lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di

¹³ Sul punto, durante l'esame in prima lettura, il rappresentante del Governo si è limitato a ribadire quanto affermato dalla RT. Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 20 novembre 2024. In particolare ha fatto presente che l'estensione, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, dell'applicazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998 anche agli stranieri e ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea vittime del delitto di acquisto e alienazione di schiavi di cui all'articolo 602 del codice penale, potrà essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di una limitata estensione dei potenziali beneficiari della misura. Inoltre, l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, conseguente al rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 18-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge in esame, potrà essere assicurato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto il provvedimento in esame ha sostanzialmente confermato i contenuti delle disposizioni vigenti.

sfruttamento lavorativo (di cui all'articolo 18-ter, comma 3, terzo periodo, del testo unico introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto), il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi del medesimo articolo 18-ter (in quanto vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del medesimo permesso di soggiorno (quindi pari a sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia). Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (si tratta di un limite di spesa, inizialmente stabilito in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, relativo alle risorse destinate all'attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato).

Il comma 2 finalizza le misure di assistenza di cui al presente articolo alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante «Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura» (repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021). Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il comma 3 consente ai destinatari delle misure di beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023 (ovvero i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno e i requisiti economici per l'accesso all'assegno di inclusione).

Il comma 4 preclude la concessione delle misure di assistenza di cui al presente articolo:

a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;

c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

Il comma 5 prevede l'applicazione del presente articolo anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

La RT ha assunto, ai fini della quantificazione degli oneri connessi all'implementazione delle misure di assistenza che formano oggetto dei programmi individuali previsti dall'articolo in esame, come parametro di riferimento un importo annuo di 12.000 euro *pro capite*, ricavato da analoghi programmi di inclusione sociale e lavorativa finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aventi come destinatari *target* fragili della popolazione immigrata. Per il 2024, in considerazione del ridotto lasso temporale di applicazione concreta della misura *de qua* è stato previsto l'accesso ai programmi individuali per un numero massimo di 15 beneficiari. Per il biennio successivo, anche in ragione della portata innovativa della disposizione, sono

stati stimati in 66 i beneficiari. L'intervento trova la sua copertura finanziaria nel Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nei limiti delle risorse disponibili sullo stesso a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nonché a regime (800.000 euro annui). Per l'anno 2024 si prevede l'incremento del Fondo medesimo nella misura di 180.000 euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 96 del Codice del Terzo settore, che presenta la relativa disponibilità, in ragione del completamento tuttora in corso del quadro regolatorio attuativo del sistema dei controlli sugli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. La RT infine precisa che l'accesso all'assegno di inclusione dei beneficiari del programma trova la relativa copertura nelle risorse specificamente destinate alla misura prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. A tal proposito evidenzia che il numero di nuclei beneficiari per l'Assegno di inclusione stimati nella RT del citato D.L. era pari a 733.000 per il 2024, 754.000 per il 2025 e 737.000 per il 2026. Dal XXIII Rapporto annuale INPS, presentato a fine settembre 2024, emerge che nel periodo gennaio-giugno 2024 sono stati circa 695.000 i nuclei, pari a 1,67 milioni di persone, che hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità del beneficio. Stante il numero esiguo di nuovi potenziali beneficiari attesi in attuazione del provvedimento in esame (circa 15 per l'anno in corso e 66 all'anno per il prossimo biennio), resta invariata la copertura finanziaria già prevista dal decreto-legge n. 48 del 2023. Resta infatti confermata la possibilità di assicurare la predetta copertura finanziaria senza pregiudicare la corresponsione degli assegni ai beneficiari individuati in sede di predisposizione del citato decreto-legge n. 48 del 2023, sia per il 2024 che a regime.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)	S	C	0,2				0,2				0,2				
1	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 96 del D.Lgs. 117/2017, relativa alle risorse destinate all'attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato,	S	C	-0,2				-0,2				-0,2				

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi quantitativi alla base dell'ipotesi sulla numerosità della platea potenzialmente interessata alla misura introdotta, anche in considerazione dell'effetto incentivante dell'articolo e della

previsione di applicare la disposizione anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno.

Si tenga presente che rispetto alla platea stimata di 66 beneficiari dai dati di monitoraggio dell'Ispettorato nazionale del lavoro¹⁴ emerge che le irregolarità accertate dalle ispezioni che coinvolgevano lavoratori extra comunitari sprovvisti di permesso di soggiorno sono state negli ultimi 6 anni (2018-2023) in media circa 1.000 ogni anno e, stando agli ultimi dati pubblicati, 677 da gennaio a giugno del 2024. Inoltre dai dati del Briefing sul Protocollo tra l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e l'Ispettorato¹⁵, che prevede l'impiego di mediatori culturali OIM a supporto dell'attività dell'Ispettorato, si rileva che sul totale degli assistiti, da maggio 2020 a aprile 2024, 304 lavoratori (circa il 30%) hanno ricevuto o richiesto permesso di soggiorno per casi speciali – sulla base di un primo riconoscimento, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, della sussistenza della situazione di sfruttamento del lavoro –, ai sensi dei previgenti commi 12-bis-12-sexies dell'articolo 22 del Testo Unico sull'immigrazione che recavano disciplina analoga a quella ora introdotta all'articolo 18-ter del Testo Unico sull'immigrazione per il rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Sul punto si rappresenta comunque che, a fronte delle suddette osservazioni, la rappresentante del Governo ha asserito che “l'individuazione della numerosità della platea potenzialmente interessata” scaturisce dai “dati quantitativi ricavati da analoghi programmi di inclusione sociale e lavorativa finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aventi come destinatari *target* fragili della popolazione immigrata”¹⁶.

Per quanto riguarda i profili di copertura sul Fondo nazionale per le politiche migratorie, si osserva che un corrispondente incremento delle sue risorse è disposto per il solo 2024 (comma 1), mentre a regime la copertura è prevista sugli stanziamenti a legislazione vigente. In merito alla capienza di tale Fondo per gli anni a decorrere dal 2025 (lo stanziamento previsto nel ddl bilancio è pari a circa 9,7 milioni per il 2025 e a 9,5 milioni sia per il 2026 che per il 2027) si osserva comunque che lo stesso ddl bilancio indica in 2,6 milioni per il 2025, 9,3 milioni per il 2026 e 9,5 milioni per il 2027 le somme disponibili. La sufficiente capienza delle risorse in questione è stata confermata dalla rappresentante del Governo¹⁷.

Per quanto attiene al comma 3, pur rilevando la correttezza dei dati esposti dalla RT in relazione all'andamento dell'utilizzo dell'Assegno di inclusione a supporto dell'assenza di oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per tale sussidio, si segnala comunque che i margini presenti potrebbero rivelarsi inferiori a quelli ipotizzati, alla luce dei dubbi già sollevati sulla platea dei soggetti coinvolti. Tuttavia, non sembra che

¹⁴ https://www.ispettorato.gov.it/attivita-studi-e-statistiche/monitoraggio-e-report/monitoraggio-attivita-di-vigilanza/?pag=2#Section-final_module

¹⁵ Scaricabile qui: <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3779/1000-vittime-di-sfruttamento-lavorativo-assistite-da-OIM-INL>

¹⁶ V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 novembre 2024, p. 97.

¹⁷ V. ibidem.

anche una platea maggiore possa essere tale da superare la quantificazione originaria della platea dei beneficiari, alla luce dell'ampia differenza tra previsioni e beneficiari effettivi finora rilevata. Su tale questione la rappresentante del Governo ha ribadito la sufficienza delle risorse per assicurare l'assegno ai beneficiari del programma di assistenza, “anche in considerazione dell'esiguità dei nuovi potenziali beneficiari della misura e dei dati emergenti dal monitoraggio effettuato dall'INPS in ordine all'attuazione dell'assegno di inclusione”¹⁸.

Nulla da osservare, infine, in ordine alla copertura per 180.000 euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 96 del Codice del Terzo settore (iscritte sul capitolo 3256 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), atteso che – come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – risultano risorse residue per un ammontare pari a circa 6,2 milioni di euro, superiori a quelle inizialmente stanziata a regime e pertanto adeguate per i soli ultimi mesi del corrente esercizio.

Articolo 7

(Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza)

Il comma 1 prevede la revoca delle misure di assistenza di cui all'articolo 6 quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

- a) la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione al programma di cui al medesimo articolo 6;
- b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
- c) la rinuncia espressa alle misure.

Il comma 2 prevede altresì la possibilità di revocare le misure di assistenza di cui all'articolo 6 nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.

La RT afferma che le disposizioni in argomento sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

Al riguardo, nulla da osservare.

¹⁸ V. ibidem

Articolo 8 *(Vigilanza, tutela e protezione)*

L'articolo prevede l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai casi di cui all'articolo 18-ter del testo unico immigrazione (introdotto dal precedente articolo 5).

La RT rileva che l'articolo prevede che, in caso di rilascio del permesso di soggiorno previsto dal nuovo articolo 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) – introdotto dal presente decreto – alla vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro possono essere applicate, al ricorrere dei presupposti, anche le misure di protezione e vigilanza, previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83. Si prevede, altresì, che ai titolari del menzionato permesso di soggiorno possono applicarsi anche le speciali misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, qualora ne ricorrano i presupposti: in tal caso non si applicano le misure di assistenza, regolamentate dall'articolo 6 del presente decreto.

La disposizione in esame ha prevalentemente carattere ricognitivo, orientando, rispetto al caso di rilascio del citato permesso di soggiorno, una prassi applicativa di misure di protezione e vigilanza, nonché di protezione dei testimoni di giustizia, già seguita ai sensi della legislazione vigente.

Rileva che tale intervento non determina innovazioni sostanziali, tenuto conto che la medesima prassi sarà applicata laddove ricorrano i requisiti già previsti dalla normativa di settore.

Conclude che, anche sulla base dei casi verificatisi nell'ultimo triennio, è ipotizzabile che le misure di cui trattasi, concretamente applicabili, possano essere in numero talmente esiguo da poter essere svolte con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla RT secondo cui la disposizione presenta carattere ricognitivo, orientando una prassi applicativa già in atto in tema di misure di protezione e vigilanza nonché di protezione dei testimoni di giustizia già seguita ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 9 *(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

L'articolo prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente alla emersione del

reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti come condizione per l'ammissione al predetto beneficio.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo, afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e procedurale e non sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la previsione in esame risulta contemplata fra quelle per le quali si prevede la concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di soggetti per i quali lo Stato già riconosce la tutela legale a titolo gratuito e pertanto non si tratta di nuove ipotesi suscettibili di ampliare la platea dei potenziali beneficiari.

Durante l'esame in prima lettura¹⁹ **il rappresentante del Governo** ha affermato che dalle analisi e dagli studi effettuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'interno sul fenomeno del lavoro sommerso, riportati nella relazione riferita al terzo anno di attuazione del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, emergono dati non significativi relativi alle domande di emersione, riferite per lo più alla regolarizzazione da parte dei datori di lavoro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, posto che la norma consente espressamente di derogare ai limiti reddituali indicati dal D.P.R. n. 115/2002 per l'accesso al beneficio del gratuito patrocinio, alla luce delle affermazioni della RT secondo cui si tratterebbe di soggetti già in possesso dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio, in quanto lavoratori precari e in condizioni di indigenza, si osserva che la disposizione sembrerebbe non apportare innovazioni. Alla luce delle rassicurazioni intervenute durante l'esame, non ci sono comunque osservazioni.

Articolo 10

(Modifica al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

L'articolo modifica l'articolo 18, comma *5-quinquies*, del decreto legislativo n. 267 del 2003, innalzando del 20 per cento l'importo massimo delle pene pecuniarie proporzionali (da euro 50 mila a euro 60 mila) previste per le violazioni delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro.

La RT rileva che la norma innalza del 20% la sanzione massima prevista per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 – da euro 50.000 ad euro 60.000 – uniformandosi, in tal modo, agli aumenti già intervenuti sugli

¹⁹ Cfr. Camera dei deputati, 20 novembre 2024, Commissione Bilancio

importi delle sanzioni proporzionali dal medesimo articolo, aumentate nella stessa misura del 20% in forza delle modifiche apportate dall'art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, consentendo potenzialmente maggiori introiti sanzionatori.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 11

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

La disposizione reca modifiche alla disciplina in materia di soccorso navale ai migranti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020.

In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica il comma 2-*bis*, prevedendo che non possa essere limitato o vietato il transito e la sosta di navi nel mare territoriale qualora le attività di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei migranti.

La lettera b), modificata dalla Camera dei deputati, interviene sul comma 2-*quater*. In particolare, viene rimodulata la durata del fermo amministrativo della nave, attualmente stabilita in misura fissa di due mesi, prevedendo che possa essere determinata a partire da un minimo di trenta fino a un massimo di sessanta giorni. L'autorità competente a emanare l'ordinanza di fermo, nonché quella di applicazione della sanzione amministrativa eventualmente irrogata al comandante della nave, è individuata nel prefetto. A tal fine l'organo accertatore, che è chiamato a contestare la violazione al destinatario mediante notifica, trasmette gli atti alla prefettura competente senza ritardo e, comunque, entro cinque giorni, per la decisione sulla sanzione amministrativa e sul fermo della nave. Il prefetto si pronuncia, attraverso l'emanazione di un'ordinanza, nei cinque giorni successivi e, se dispone il fermo, deve indicarne la durata, decorrente dalla data della notifica della contestazione. Egli è tenuto, altresì, a nominare custode della nave l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvedono alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo, il prefetto deve tener conto della gravità della violazione e dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle relative conseguenze. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza prefettizia, alla nave è interdetta la navigazione. Qualora il prefetto non adotti il provvedimento sanzionatorio, ovvero a fronte del mancato rispetto dei termini previsti dalla disposizione e sopra richiamati, l'avente diritto può chiedere al prefetto medesimo la restituzione della nave. Avverso il provvedimento di fermo è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011.

La lettera b-*bis*), inserita dalla Camera dei deputati, novella il comma 2-*sexies*, modificando la durata del fermo amministrativo della nave applicato qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalle autorità competenti o non si uniformino alle loro indicazioni,

stabilendo che venga disposto per un minimo di dieci fino a un massimo di venti giorni, anziché “per venti giorni”, come attualmente previsto. Inoltre, si stabilisce che, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo va da trenta a sessanta giorni, anziché di due mesi, come oggi previsto e si applica il comma *2-quater*, ad eccezione del primo e terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica quanto previsto dal comma *2-quinquies*. Infine, viene chiarito cosa si intende per reiterazione della violazione dell’obbligo, da parte del comandante della nave o dell’armatore, di fornire le informazioni richieste dall’autorità competente, stabilendo che questa si abbia nel caso di una nuova violazione, commessa con l’utilizzo della medesima nave e contestata anche solo a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, è stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione dell’obbligo di fornire informazioni, salvo che l’autore (o l’obbligato in solido) provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei, specificamente volti a impedirne il compimento.

La lettera c) modifica il comma *2-septies*, prevedendo una modifica correttiva puramente formale.

Inoltre, con la lettera d) si aggiungono i commi da *2-octies* a *2-sexiesdecies*, prevedendo che gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che partendo o atterrando nel territorio italiano effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso, abbiano l’obbligo di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorità, l’ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l’area in cui si svolge l’evento, nonché i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue. Il pilota al comando dell’aeromobile deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile.

Nei casi di violazione delle suddette disposizioni, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota al comando dell’aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilità solidale si estende all’esercente e al proprietario dell’aeromobile. Ai fini dell’accertamento e della contestazione delle violazioni, sono considerati agenti accertatori il personale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, nonché delle Forze di polizia. L’Autorità competente a irrogare le sanzioni è l’ENAC. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma *2-septies*, secondo il quale detti proventi sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Fondo per l’erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

Alla contestazione della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell’aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L’organo accertatore, che applica la sanzione del fermo, nomina custode l’esercente dell’aeromobile o, in sua assenza, il pilota al comando dell’aeromobile o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell’aeromobile a proprie spese. Avverso il provvedimento di fermo, è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione. In caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica la confisca dell’aeromobile e l’agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.

La RT afferma che la disposizione in esame reca talune modifiche alla disciplina in materia di soccorso navale ai migranti, integrando, altresì, la predetta normativa con disposizioni volte a disciplinare le attività degli aeromobili privati che collaborano con le attività di ricerca e soccorso dei migranti in mare.

In particolare, in relazione alle attività di accertamento attribuite dal comma 1 all'Ente nazionale per l'aviazione civile, al Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, nonché alle Forze di polizia, delle violazioni degli obblighi degli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso, la RT precisa che le stesse, a legislazione vigente, rientrano nelle attività istituzionali dei medesimi soggetti e, dunque, possono essere svolte dal personale appartenente a detti Enti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera già all'attualità svolge compiti di polizia in virtù di numerose disposizioni afferenti alle competenze in materia di soccorso (tra tutti gli articoli 69, 70 e 1235 del codice della navigazione, nonché le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 1994, recante regolamento di attuazione della legge n. 147 del 1989, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, che attribuiscono la materia del soccorso alle medesime Capitanerie di porto, nonché lo stesso articolo 1, comma 2-*quater* del decreto-legge n. 130 del 2020, che l'articolo 11 modifica). Parimenti, precisa che tali attività saranno svolte dal personale ENAC senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giuste le funzioni di ente accertatore che lo stesso ENAC svolge a legislazione vigente (a titolo esemplificativo, cita la funzione di organo accertatore e organo competente ad irrogare le sanzioni per la violazione della disciplina per l'aviazione civile del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010 di cui al decreto legislativo n. 173 del 2017).

Per la RT, la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività ivi previste sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, in relazione all'attribuzione all'Ente nazionale per l'aviazione civile della competenza ad irrogare le sanzioni di cui al comma 1, lettera d), capoverso "2-*duodecies*" derivanti da un obbligo di nuova istituzione, non sostitutivo di un obbligo già previsto e sanzionato a legislazione vigente, la RT precisa che tali attività saranno svolte da ENAC senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerate le sopra richiamate funzioni di ente competente a irrogare le sanzioni che lo stesso ENAC svolge in qualità di Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative per la violazione della disciplina per l'aviazione civile di cui al decreto legislativo n. 173 del 2017.

Si prevede, altresì, che ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applichi il terzo periodo del comma 2-*septies* del decreto-legge n. 130 del 2020, ovvero che detti proventi siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge n. 178 del 2020, e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2025, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020.

Sotto il profilo dell'impatto finanziario, la RT precisa che, trattandosi di obblighi di nuova istituzione e, conseguentemente, di fattispecie sanzionatoria non previste a legislazione vigente, l'intervento non comporta una minore entrata per il bilancio dello Stato.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che dalla previsione di cui al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-*sexiesdecies*, che stabilisce, in caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al precedente comma 2-*quinquiesdecies*, la sanzione della confisca dell'aeromobile, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

Al riguardo, va considerato che la sanzione accessoria della confisca dell'aeromobile potrebbe determinare sia oneri di gestione e manutenzione del bene sia eventuali risparmi dalla possibilità di utilizzo del bene stesso. Posto che il Governo ha confermato che non discendono nuovi oneri e soprattutto che si tratta di una sanzione per reiterazione con applicabilità potenzialmente limitata, non ci sono osservazioni.

Non vi sono osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni, compresa la lettera b) modificata dalla Camera dei deputati, atteso il loro carattere ordinamentale, tenuto conto che la disciplina del fermo amministrativo, con oneri a carico dell'armatore o obbligato in solido, risulta confermata e che gli adempimenti in capo ad ENAC, Guardia costiera e Forze di polizia, come affermato dalla RT, saranno svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12

(Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti)

L'articolo disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione. In via preliminare, è introdotto l'obbligo per il migrante di cooperare all'accertamento della sua identità producendo gli elementi relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza, ai Paesi di precedente soggiorno o transito, consentendo, se necessario, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali. L'ispezione è prevista in caso di inottemperanza a tale obbligo, per lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, o trattenuto in un centro in attesa di rimpatrio (o negli altri casi di trattenimento), o trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera, o minore straniero non accompagnato. L'ispezione così prevista è disposta dal questore ed eseguita dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Rimane preclusa all'ispezione la corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione. L'interessato ha diritto di assistere in presenza di un mediatore culturale alle operazioni, delle quali è steso un verbale, il quale è trasmesso

(entro quarantotto ore) all'autorità giudiziaria competente – individuata nel giudice di pace, ovvero, per i minori non accompagnati, nel Tribunale dei minorenni – affinché l'ispezione ottenga (nelle successive quarantotto ore) la convalida, in assenza della quale i dati risultano illegittimamente controllati e dunque inutilizzabili.

La RT conferma che le disposizioni in esame introducono, nella normativa in materia di disciplina dell'immigrazione e disposizioni in materia di protezione internazionale, l'obbligo di cooperare con le autorità ai fini dell'accertamento dell'identità, esibendo o producendo gli elementi in possesso allo straniero, relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza, nonché al paese o ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato in precedenza, consentendo, qualora sia necessario ai fini dell'acquisizione dei predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Tale accesso può essere disposto dal questore, effettuato da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed è soggetto alla convalida dell'autorità giudiziaria. Sono escluse dall'accesso la corrispondenza e qualsiasi altra forma di comunicazione.

Rileva che le operazioni ispettive – ivi comprese le modalità di esecuzione e le informazioni rinvenute – devono essere verbalizzate, allegando, se del caso, documentazione fotografica degli elementi utilizzati. Lo straniero ha diritto ad assistervi, con la presenza di un mediatore culturale, e a ricevere copia del verbale.

Assicura che le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto intervengono al fine di agevolare le ordinarie attività di carattere istituzionale finalizzate all'identificazione dei migranti.

In particolare, attesta che la figura del mediatore culturale prevista nell'ambito dell'introducendo comma 2-ter dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 286 del 1998, risulta essere già presente durante le attività svolte in occasione dell'arrivo dei migranti nel territorio nazionale, ivi comprese quelle di identificazione. La presenza del predetto mediatore presso i luoghi di arrivo è già finanziata attraverso il ricorso alle risorse FAMI.

Rappresenta che l'obbligo di collaborazione da parte dello straniero sussiste sia se questi sia maggiorenne che nel caso di un soggetto che si professi minorenni, ma sul quale sia stata intrapresa un'attività di accertamento per dubbi insorti circa la sua età effettiva.

L'accesso alle *SIM* o *eSIM* e ai *devices* elettronici e digitali in possesso dello straniero deve essere sottoposto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria che, nel caso di soggetto adulto, è individuata nel giudice di pace territorialmente competente rispetto al luogo ove si trova il migrante, mentre per quanto riguarda un soggetto minore, è il tribunale per i minorenni, in composizione monocratica, del centro in cui il minore viene accolto. In caso di mancata convalida o di convalida parziale i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa.

Sotto il profilo finanziario, rappresenta poi che l'intervento non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività istituzionali i cui

adempimenti sono già garantiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare per ciò che concerne le indennità da corrispondere al limitato numero di giudici di pace che non hanno ancora completato il percorso di stabilizzazione previsto dalle disposizioni di riforma della magistratura onoraria – che ha introdotto la determinazione in misura fissa del trattamento economico annuale – rappresenta che trattasi di casi residuali in via di esaurimento i cui oneri potranno essere fronteggiati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel limite degli stanziamenti iscritti all’U.d.V. 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria – Azione Magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 “Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell’Irap a carico dello Stato” dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Anche per i giudici dei Tribunali per i minorenni gli adempimenti sopra illustrati rientrano tra le attività di carattere istituzionale che gli stessi già svolgono nell’ambito delle incombenze correlate alle udienze riferite agli accertamenti sociosanitari di cui all’articolo 19-*bis*, commi 4 e seguenti, del D.Lgs. 142/2015, che possono trovare idonea copertura nel limite degli ordinari stanziamenti destinati alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in considerazione delle rassicurazioni fornite dalla RT in merito al fatto che le disposizioni modificative non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica riguardo in particolare alla figura del mediatore culturale, già prevista a legislazione vigente, e alla luce del riferimento agli stanziamenti già previsti in bilancio e utilizzabili a tal fine, non ci sono osservazioni.

Articolo 12-*bis*

(Modifiche all’articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri)

Il comma 1 novella l’articolo 2-*bis* (Paesi di origine sicuri) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato).

In particolare apporta le seguenti modifiche:

- a) il comma 1, che nel testo previgente rimanda ad un decreto ministeriale l’adozione dell’elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2, è sostituito elencando il novero di Paesi di origine da ritenersi sicuri. Si tratta di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;

- b) al secondo periodo del comma 2 sopprime la previsione che la designazione di un Paese di origine sicuro possa essere effettuata con l'eccezione di parti del territorio;
- c) al comma 4 menziona l'agenzia dell'Unione europea per l'asilo, in luogo dell'ormai soppresso (a seguito del regolamento dell'Unione europea n. 2303 del 2021) Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Tale soggetto è menzionato dalla norma quale possibile fonte di informazioni, cui attinga la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, onde fornire a sua volta informazioni per la valutazione se uno Stato non appartenente all'Unione europea sia un Paese di origine sicuro;
- d) inserisce il comma 4-*bis* in cui si stabilisce che l'elenco dei Paesi di origine sicuri sia aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge e sia notificato alla Commissione europea. È previsto che ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari.

La RT, riferita al decreto-legge n.158 qui trasposto con emendamento approvato in esame in prima lettura, evidenzia che l'articolo è volto a individuare l'elenco dei Paesi di origine sicuri, così come regolati dagli articoli 36 e 37 e dall'allegato I della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento della revoca dello status di protezione internazionale.

La disposizione, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), ha aggiornato l'elenco dei Paesi di origine sicuri, passando dagli originari 22 agli attuali 19, riproducendo gran parte dell'elenco di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale – Serie Generale n.105 del 07-05-2024.

Da tale elencazione sono stati esclusi i seguenti Paesi: Camerun, Colombia e Nigeria.

La disposizione introduce una modifica che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulle modifiche ed integrazioni previste alle lettere a)-c) all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 25/2008, convenendo con la RT in merito al tenore essenzialmente ordinamentale delle novelle ivi previste, nulla da osservare.

Con riferimento all'integrazione prevista dalla lettera d), andrebbe confermato che la Presidenza del Consiglio potrà provvedere alla redazione della relazione annuale ivi prevista avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste nel suo bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 12-ter

(Modifiche all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unità familiare)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, interviene sulle disposizioni vigenti in materia di ricongiungimento familiare dello straniero. In primo luogo, chiarisce che possono richiedere il ricongiungimento di un familiare i titolari di permesso di soggiorno per asilo conseguente al riconoscimento della protezione internazionale (non più i titolari di permesso di soggiorno per asilo). In secondo luogo, introduce il requisito del soggiorno legale per almeno due anni nel territorio nazionale per i cittadini stranieri, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, che fanno richiesta di ricongiungimento familiare. Tale condizione non si applica in caso di ricongiungimento del figlio minore. A tal fine, si aggiornano le disposizioni di cui all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, essenzialmente finalizzate a circoscrivere la casistica ed i requisiti per cui è previsto il diritto al ricongiungimento già previsto dalla normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 12-quater

(Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, subordina la valutazione di conformità dell'alloggio, ai fini della domanda di ricongiungimento familiare, alla verifica dei requisiti di altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.

L'articolo inserito in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati²⁰, ha affermato che le amministrazioni comunali potranno provvedere allo svolgimento delle attività di verifica previste dall'articolo 12-quater nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di una specificazione di funzioni già svolte dalle medesime amministrazioni comunali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Al riguardo, nulla da osservare.

²⁰ Cfr. Camera dei deputati, 25 novembre 2024, Commissione Bilancio.

Articolo 13

(Ulteriori disposizioni sulla procedura alla frontiera per i richiedenti la protezione internazionale)

L'articolo reca alcune modifiche normative riguardanti l'applicazione delle procedure di protezione internazionale in frontiera e le procedure di trattenimento degli stranieri rinvenuti nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea o in operazioni di soccorso in mare.

In particolare: viene introdotta nel TU immigrazione una nuova ipotesi di respingimento applicabile agli stranieri rintracciati in occasione dei servizi di sorveglianza delle frontiere dell'UE e condotti nelle zone di frontiera o di transito; si prevede, con una modifica al decreto legislativo n. 25/2008, che nel caso in cui al richiedente si applichi la procedura di esame della domanda in frontiera, la decisione di rigetto reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che produce gli effetti del provvedimento di respingimento.

Con ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 142/2015: si modifica la disciplina dell'attestato nominativo, che certifica la qualità di richiedente protezione internazionale a coloro che sono trattenuti in un centro di permanenza per il rimpatrio, prevedendone il rilascio, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, in tutte le ipotesi di trattenimento del richiedente disciplinate dal decreto e stabilendo che l'attestato, oltre a certificare la qualità di richiedente, attesta l'identità dichiarata dall'interessato; viene estesa la possibilità di trattenere lo straniero, durante lo svolgimento della procedura accelerata di esame della domanda alla frontiera, non solo in caso mancata consegna di un documento di riconoscimento ovvero di mancata garanzia finanziaria, anche nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria, ossia nel periodo intercorrente tra la manifestazione della volontà di prestare tale garanzia ed il perfezionamento della relativa procedura, nonché si prevede che anche al richiedente che non è trattenuto si applica comunque la procedura accelerata in frontiera ed è rilasciato l'attestato nominativo, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo.

La RT conferma che il dispositivo reca talune modifiche normative, necessarie ai fini della corretta applicazione delle procedure di frontiera e di trattenimento degli stranieri rinvenuti nei pressi delle relative aree, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea o in operazioni di soccorso in mare.

Nella specie, si introduce nel TUI una nuova ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera con provvedimento del questore anche dei cittadini stranieri condotti in aree di frontiera poiché rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea; si chiarisce, altresì, che, anche in caso di procedura che si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale produce i medesimi effetti del provvedimento di respingimento, e si richiama la disposizione che disciplina le modalità di impugnazione della decisione; si chiarisce la disciplina applicabile allo straniero sottoposto a procedura di frontiera, tanto nei casi in cui sia trattenuto quanto nei casi in cui non lo sia, avendo prestato garanzia finanziaria o avendo esibito il passaporto; si interviene, inoltre, sul procedimento amministrativo relativo alla domanda di protezione internazionale, disciplinato dal decreto legislativo n. 25 del 2008, chiarendo che l'opuscolo informativo considerato al richiedente disciplina i diritti e i doveri del predetto nel corso della procedura di esame.

Rileva che le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste sono sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, osserva che le novelle di cui ai commi 1 e 2 non producono ulteriori oneri sulla gestione dei centri e non intervengono sulla durata della permanenza dello straniero in tali strutture.

Il comma 1 introduce, nell'ambito del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, una nuova ipotesi di respingimento del questore, applicabile agli stranieri rintracciati anche in occasione dei servizi di sorveglianza delle frontiere, di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che non hanno i requisiti per l'ingresso nel territorio dello Stato.

Il respingimento in esame si affianca, quale strumento alternativo, alle misure di rimpatrio già previste dalla normativa di settore (respingimento differito ed espulsione), ed è rivolto a soggetti comunque destinati ad essere rimpatriati, in quanto stranieri irregolari, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea. Non vi è, pertanto, alcuna incidenza sul sistema dell'accoglienza, che resta disciplinato dalle regole previste a legislazione vigente. Evidenzia, altresì, che la nuova misura è inapplicabile al richiedente protezione internazionale, la cui domanda è trattata secondo la corrispondente disciplina prevista a legislazione vigente. Pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le relative attività si svolgono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al successivo comma 2 sono, invece, apportati taluni adeguamenti al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di carattere ordinamentale e che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel dettaglio (anche ai fini della puntuale applicazione delle disposizioni recate dal Protocollo tra il Governo italiano e il Consiglio dei Ministri albanese, del 6 novembre 2023), con la disposizione inserita alla lettera *a*), si interviene sulla normativa vigente, al fine di precisare che l'opuscolo informativo consegnato al richiedente protezione internazionale deve illustrare i diritti e i doveri in capo allo straniero durante l'intero corso della procedura di esame della domanda di protezione internazionale. Relativamente, invece, alla disposizione inserita alla lettera *b*), sono apportate modifiche all'articolo 32 del D.Lgs. 25/2008, al fine di chiarire che, nel caso in cui al richiedente si applichi la procedura accelerata in frontiera (di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25), la decisione di rigetto dell'istanza, adottata dalla Commissione territoriale, reca altresì l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di respingimento questorile adottato laddove gli stranieri non siano temporaneamente ammessi sul territorio nazionale. Anche in tale ipotesi, la novella ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che le disposizioni di cui al comma 3 non incrementano in alcun modo le attività ricadenti in capo alle Questure.

La novella, infatti, afferma la tassatività del rilascio dell'attestato nominativo in capo al richiedente protezione internazionale (lettera *a*), superando l'equivoco della possibilità di concedere, in alternativa, un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della definizione dell'istanza di protezione internazionale presentata.

Con riguardo alle novelle recate dalla lettera *b*) del comma 3, chiarisce l'ambito applicativo di talune disposizioni; tuttavia, non si amplia la rosa dei soggetti trattenuti – individuati dall'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 – oppure di coloro ai quali si applica la procedura accelerata di frontiera.

Rileva che tali novelle non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ai fini dell'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, prendendo atto di quanto assicurato dalla RT in ordine alla possibilità che le attività previste dalle disposizioni in esame siano effettuate con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che le novelle di cui al comma 1 e al comma 2 non producono ulteriori oneri sulla gestione dei centri di accoglienza, non si formulano osservazioni.

Articolo 14

(Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale)

L'articolo introduce una disciplina organica in tema di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, in particolare includendovi, oltre all'allontanamento ingiustificato dalle strutture di accoglienza o di trattenimento, l'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio personale davanti alla Commissione territoriale, nonostante regolare notificazione della convocazione, indipendentemente dal fatto che si sia allontanato o meno dal luogo di accoglienza o di trattenimento. In tali casi, si prevede che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ove non siano ricavabili elementi di valutazione della stessa, ma altresì decidere il rigetto, ove la ritenga infondata in base ad un adeguato esame del merito. In caso di sospensione, il richiedente potrà chiederne per una sola volta la riapertura, entro nove mesi, decorsi i quali il procedimento sarà automaticamente estinto. Si specifica, infine, che in caso di domanda presentata da richiedente che proviene da un Paese di origine sicuro nell'ambito di una procedura accelerata, fatta salva la possibilità di un esame del merito, l'allontanamento ingiustificato o la mancata presentazione al colloquio determinano il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare.

La RT evidenzia che l'articolo introduce una disciplina organica in tema di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, coordinando ed uniformando le diverse previsioni relative alle situazioni di assenza, irreperibilità ed allontanamento ingiustificato del richiedente asilo attualmente contenute nel D.Lgs. n. 25 del 2008, in conformità a quanto previsto in materia dall'articolo 28 della Direttiva 2013/32/UE. Si aggiunge l'ipotesi in cui il richiedente non si presenti al colloquio personale nonostante

regolare notificazione della convocazione, indipendentemente dal fatto che si sia allontanato o meno dal luogo di accoglienza o di trattenimento.

La disposizione introduce una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si conviene con quanto riferito dalla RT.

Articolo 15 **(Revoca della protezione speciale)**

L'articolo assegna alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca della c.d. protezione speciale, che viene ammessa qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, i principi e le garanzie procedurali previsti per il procedimento di revoca delle forme tipiche di protezione internazionale.

La RT evidenzia che l'articolo intende colmare un vuoto ordinamentale nella materia relativa alle diverse forme di protezione – internazionale e complementare – riconosciute ai cittadini stranieri nei casi previsti dalla normativa vigente.

In particolare, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di revoca della protezione internazionale, ove la competenza in materia di revoca e cessazione dello *status* di protezione internazionale riconosciuto è attribuita alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, viene parimenti attribuita alla medesima autorità anche la competenza in materia di revoca della protezione speciale. La modifica garantisce quindi una maggiore uniformità nell'adozione di tale delicato provvedimento. Precisa che, in tali casi, è fatto salvo il rispetto del principio di *non refoulement*.

La disposizione predetta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attuabile dalla cennata Commissione nazionale avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la norma riconosce alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca della cosiddetta protezione speciale, si concorda con quanto riferito RT, a conferma della previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 20, circa la possibilità per la predetta Commissione di attuare la disposizione avvalendosi delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 15-bis

(Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede al comma 1 che l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi, relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi, per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, sia effettuato secondo quanto disposto in materia di contratti secretati dall'articolo 139, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici.

Il comma 2 dispone che, in relazione ai suddetti appalti, non trova applicazione l'adempimento previsto all'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, che prevede che, ai fini della suddetta deroga prevista dal Codice, le stazioni appaltanti dichiarino, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure.

Il comma 3 prevede che per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la relativa disciplina dell'articolo 139 del Codice dei contratti pubblici e delle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 15-ter

(Disposizioni in materia di rimpatrio volontario e assistito)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, siano apportate le seguenti modificazioni:

- sul comma 2 prevedendo che, nella definizione delle linee guida, siano fissati criteri di priorità che tengano conto, altresì, della provenienza dello straniero da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione [lettera a)];
- sul comma 5, che individua le categorie di stranieri a cui i programmi di rimpatrio volontario assistito non si applicano, sostituendo con un nuovo testo la lettera b). La novella, in particolare, consente l'applicazione dei programmi a soggetti che nell'assetto vigente ne sono esclusi, in particolare, a coloro che, destinatari di un provvedimento di espulsione, senza un giustificato motivo non abbiano osservato il termine concessogli, su loro richiesta, dal prefetto per la partenza volontaria [lettera b)].

L'articolo aggiunto in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione, non ci sono particolari osservazioni²¹.

²¹ Si ricorda che in base all'assetto vigente la misura del rimpatrio volontario e assistito trova applicazione nei limiti delle risorse disponibili a ciò specificamente destinate ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo 14-ter, ovvero nei limiti delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis del predetto testo unico, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, e delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

Articolo 15-quater
(Disposizioni in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, integra l'articolo 4, comma 2-bis, del TUI, stabilendo che la notifica del provvedimento che reca la decisione di rilascio, di rifiuto, di annullamento o di revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS²², avvenga esclusivamente mediante il servizio di posta elettronica.

L'integrazione, approvata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuta la natura ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

Articolo 15-quinquies
(Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti)

L'articolo, inserito in prima lettura, al comma 1 prevede che a coloro che abbiano presentato la domanda di protezione internazionale, senza un giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia, si applica la procedura accelerata di esame.

Al comma 2 stabilisce che il richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, entro il termine di 90 giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale è escluso, con provvedimento motivato del prefetto, dall'applicazione delle misure di accoglienza.

Infine, si prevede un criterio di priorità in favore di coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare ai fini dell'accesso ai centri governativi e nelle strutture straordinarie di accoglienza (c.d. CAS). A tal fine, si integra il comma 2-bis dell'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 e si modificano gli articoli 1 e 8 del decreto legislativo n. 142/2015.

L'articolo, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**

Durante l'esame in prima lettura²³ **il rappresentante del Governo** ha rilevato che all'attuazione delle disposizioni in esame, che modificano la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, le amministrazioni competenti potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di norme che incidono sulle modalità di esercizio di funzioni già svolte dalle medesime amministrazioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

²² Si tratta di un sistema informatico automatizzato istituito dal [regolamento \(UE\) 2018/1240](#) con l'obiettivo di rafforzare i controlli di sicurezza su cittadini di Paesi terzi che viaggiano senza visto nello spazio [Schengen](#), contribuendo a garantire un elevato livello di sicurezza, a prevenire l'immigrazione illegale, ad assicurare la protezione della salute pubblica, controlli di frontiera più efficaci, nonché la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.

²³ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 25 novembre 2024.

Articolo 15-sexies

(Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni in materia di personale per lo svolgimento dei compiti istruttori funzionali alle esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Inoltre, elimina dai compiti della Direzione centrale per le risorse finanziarie, articolazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la gestione degli affari finanziari e contabili di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Il comma 1 introduce alcune modifiche agli articoli 4, 5 e 12 del D.Lgs. n. 25/2008 che dettano la disciplina, rispettivamente, delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (di seguito Commissioni territoriali) e della Commissione nazionale per il diritto di asilo (di seguito Commissione nazionale). In particolare viene:

- integrato l'articolo 4, comma 1-*bis*, prevedendo che per le attività di formazione, in materia di protezione internazionale, del personale dell'Area funzionari ed elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno, in funzione della loro assegnazione alle Commissioni territoriali, la medesima Amministrazione possa avvalersi anche del Centro alti studi del Ministero dell'interno [comma 1, lettera a), n. 1];

- modificato il comma 3, prevedendo che la composizione delle Commissioni territoriali sia integrata, in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalità e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EASO) appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno. Questi stessi soggetti partecipano alle sedute delle Commissioni [comma 1, lettera a), n. 2.1 e 2.2];

- consentito che la funzione di Presidente di Commissione territoriale possa essere svolta, ove necessario, anche da funzionari della carriera prefettizia che siano in posizione di collocamento a riposo anche da un periodo superiore a due anni, eliminando il limite previsto attualmente dall'articolo 4, comma 3, decimo periodo [comma 1, lettera a), n. 2.3];

- aggiunto il comma 2-*bis* all'articolo 5 che integra la composizione della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, prevedendo, in particolare, che quando questa è chiamata a svolgere attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di sua competenza, ivi inclusa l'audizione dell'interessato, tali attività sono svolte dai componenti della Commissione medesima ovvero da funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati, la cui presenza non è prevista nell'assetto vigente. La disposizione richiama, inoltre, espressamente in tal caso, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo del medesimo decreto legislativo che prevedono, per la partecipazione alle sedute della Commissione territoriale, l'attribuzione di un gettone giornaliero di presenza, il cui ammontare è determinato con decreto ministeriale [comma 1, lettera b)];

- aggiornata la formulazione dell'art. 12, comma 1-*bis*, che prevede i soggetti abilitati a svolgere il colloquio personale con il richiedente asilo, sostituendo l'espressione "funzionari amministrativi con compiti istruttori", presente nella vigente formulazione, con quella di "componenti con compiti istruttori" [comma 1, lettera c)].

Viene, quindi, disposta la novella dell'articolo 5, comma 2, lettera e-*bis*), del DPCM 11 giugno 2019, n. 78, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, modificando le competenze della Direzione centrale per le risorse finanziarie, espungendo dalle sue funzioni la gestione finanziaria delle spese della Commissione nazionale per il diritto di asilo (comma 2).

Infine, al comma 3 si stabilisce che, limitatamente al periodo tra l'entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2025, le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno siano adottate tramite D.P.C.M. anziché tramite D.P.R..

L'articolo aggiunto in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura²⁴ **il rappresentante del Governo** ha rilevato che all'integrazione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale con le categorie di personale individuate dall'articolo 15-*sexies*, comma 1, lettera a), numero 2, del provvedimento in esame, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di disposizioni dirette a consentire a tali ulteriori categorie in possesso di adeguata professionalità, già in servizio presso le medesime Commissioni territoriali, di svolgere l'attività di audizione dello straniero che abbia richiesto asilo o protezione internazionale.

Con riferimento agli oneri derivanti dall'integrazione della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, prevista dall'articolo 15-*sexies*, comma 1, lettera b), chiarisce che ad essi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 2255, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in quanto nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti a valere sul predetto piano gestionale è stata prevista una spesa annua pari a euro 100.000 tale da garantire anche la copertura dei costi derivanti dalla corresponsione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute della Commissione anche ai due funzionari chiamati a svolgere compiti istruttori.

Ha evidenziato che l'espunzione dalle competenze della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno delle funzioni di gestione degli affari finanziari e contabili della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali, prevista dall'articolo 15-*sexies*, comma 2, costituisce una modifica di carattere ordinamentale volta a ricondurre le predette funzioni alla medesima Commissione nazionale.

Al riguardo, in relazione al comma 1, lettera a), numero 2, si prende atto di quanto dichiarato dal Governo che i prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato e il personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo già sono in servizio presso le Commissioni territoriali.

In relazione agli oneri discendenti dal comma 1, lettera b), numero 2, anche se il Governo ha indicato il capitolo di bilancio e assicurato che sono presenti le risorse con cui farvi fronte, andrebbe fornita una stima del nuovo onere e chiarite le ragioni per cui la previsione di spesa in bilancio a legislazione vigente consente di garantire anche la copertura dei costi per i gettoni di presenza corrisposti ai due funzionari con compiti istruttori per la partecipazione alle sedute della Commissione.

²⁴ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 25 novembre 2024.

CAPO IV DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Articolo 16

(Modifica all'articolo 3 e introduzione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)

L'articolo, integralmente sostituito nel corso dell'esame in prima lettura, alla lettera a), con una modifica all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 12/2017, provvede a sottrarre alle sezioni specializzate dei tribunali la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale.

La lettera b) conseguentemente inserisce nello stesso decreto l'articolo 5-bis, attribuendo la relativa competenza alla Corte d'appello. Più precisamente, affida alla Corte di appello la competenza per i procedimenti concernenti: la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale a norma dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1998; la convalida delle misure alternative al trattenimento adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015. Quanto alla determinazione della competenza per territorio, il nuovo articolo 5-bis radica la competenza presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida. Il comma 2 del nuovo articolo 5-bis precisa che, nei casi oggetto dell'intervento normativo in esame, la Corte d'appello giudica in composizione monocratica.

La RT si riferisce al testo iniziale integralmente sostituito in sede di esame in prima lettura.

In tale sede²⁵ **il rappresentante del Governo** ha rilevato che l'attuazione delle disposizioni di carattere processuale di cui agli articoli da 16 a 18-ter, che attribuiscono alle Corti d'appello nuove competenze nell'ambito dei procedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale e di trattenimenti dei soggetti richiedenti, non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur prendendo atto delle rassicurazioni ricevute, andrebbe fornita una stima del numero dei procedimenti di cui dovranno occuparsi le Corti d'appello e del connesso fabbisogno di magistrati in relazione alle loro dotazioni in ogni distretto.

Articolo 17

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

L'articolo, modificato e integrato durante la prima lettura, alla lettera a) contiene una modifica di mero coordinamento dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 25/2008.

²⁵ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 25 novembre 2024.

La lettera b) inserisce il nuovo comma *2-bis* all'articolo *35-bis* del citato decreto e prevede una riduzione alla metà del termine ordinario per proporre ricorso con riferimento a taluni casi di procedura accelerata²⁶.

Si prevede, inoltre, l'inserimento di un nuovo comma *2-ter* nel citato art. *35-bis*, ai sensi del quale il termine per il deposito del ricorso viene ulteriormente ridotto a sette giorni²⁷.

La lettera b), numero *2-bis* fa confluire nel testo le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 158 del 2024. In particolare:

- si interviene sul comma 4 dell'articolo *35-bis* che, nella versione vigente, prevede che, nei casi previsti dal comma 3, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento può essere richiesta in via cautelare al giudice, che vi provvede con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. Le modifiche apportate consistono: nella previsione della necessità di depositare l'istanza di sospensione contestualmente alla presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima; nella introduzione di un contraddittorio cartolare anticipato sull'istanza di sospensione. Il termine di 5 giorni previsto per la decisione decorre, invece, dalla scadenza del termine per il deposito delle note difensive (3 giorni dalla notifica del ricorso), nei casi in cui il Ministero dell'interno non si avvalga della facoltà di depositare note difensive. Rimane ferma la previsione del rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo al ricorrente la cui istanza di sospensione sia stata accolta nelle ipotesi previste.
- si inserisce nell'articolo *35-bis* il comma *4-bis*, al fine di introdurre la possibilità di proporre reclamo dinanzi alla Corte di appello avverso la decisione sull'istanza di sospensione adottata dal Tribunale. Il termine perentorio per la proposizione del reclamo è pari a 5 giorni e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La nuova disposizione rinvia agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile, che regolano, in via generale, il rito camerale. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte e la sua proposizione non sospende l'efficacia

²⁶ Si tratta nello specifico delle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. *28-bis* relative a: domande reiterate, identiche a precedenti già decise dalla Commissione, senza l'indicazione di nuovi elementi o nuove prove; domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale o condannata, con sentenza anche non definitiva, per gravi reati che integrano causa di diniego dello status di rifugiato o di esclusione dello status di protezione sussidiaria, ovvero da persona che costituisce pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza e la moralità pubblica oppure che appartiene ad associazioni di tipo mafioso. La riduzione alla metà del termine concerne, inoltre, le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. *28-bis* riguardanti le domande presentate da persona:

- nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei c.d. punti di crisi (hotspot) ovvero nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (lett. a);
- la cui domanda risulti manifestamente infondata (lett. d);
- che abbia presentato la domanda di protezione dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento (lett. e).

Accanto a tali ipotesi specifiche, i termini sono ridotti alla metà altresì nei casi in cui nei confronti del richiedente sia stato disposto un provvedimento di trattenimento, salvo che si ricada nell'ambito di applicazione del successivo comma *2-ter*.

²⁷ Tale previsione trova applicazione nelle residue ipotesi di procedura accelerata previste dal comma 2 dell'art. *28-bis*. Si tratta, in particolare, dei casi in cui il ricorrente:

- ha presentato la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (lett. b);
- ha presentato la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e proviene da un Paese designato di origine sicura (lett. *b-bis*);
- proviene da un Paese designato di origine sicura (lett. c).

La disposizione precisa che tale riduzione del termine si applica anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo *6-bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

esecutiva del provvedimento reclamato. La Corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro 10 giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto adottato è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La disposizione prevede, infine, che, per tali procedimenti, non trovi applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

La lettera c), disciplinante il reclamo alla Corte d'appello, il ricorso per Cassazione e la sospensione del decreto adottato in sede di reclamo, è stata soppressa durante l'esame in prima lettura.

La lettera d) reca modifiche all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008, riguardante il ricorso contro la decisione di diniego della protezione internazionale adottata dalla Commissione territoriale nella procedura di frontiera e la relativa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Rispetto alla norma previgente, le modifiche sostanziali riguardano tre profili:

- viene ridefinito l'ambito di applicazione della disposizione, non più circoscritto alle ipotesi di trattenimento dello straniero ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. n.142/2015, bensì riferito ai casi, previsti dall'art. 28-bis, comma 2, lett. b), b-bis) e c), in cui l'interessato: ha presentato la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (lett. b); ha presentato la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e proviene da un Paese designato di origine sicura (lett. b-bis); proviene da un Paese designato di origine sicura (lett. c). La disposizione precisa, inoltre, che la disciplina ivi contenuta si applica anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- si provvede ad una riduzione alla metà dei termini per la proposizione del ricorso (termini ridotti a 7 giorni, v. art. 35-bis, comma 2-ter, come introdotto dal comma 1, lett. b), n. 2);
- viene precisato che la proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non determina la sospensione dell'immediata esecutività del provvedimento impugnato. Viene invece confermata la necessità di presentare l'istanza di sospensione contestualmente alla presentazione del ricorso, pena l'inammissibilità della medesima.

Ulteriori modifiche all'articolo 35-ter sono previste dalla medesima lettera d), al fine di estendere anche a tale ipotesi la previsione del reclamo avverso il provvedimento di sospensione. A tal riguardo, viene novellato il comma 2 dell'articolo 35-ter sopprimendo il riferimento ivi contenuto alla non impugnabilità del decreto che decide sull'istanza di sospensione (n. 1-bis).

Conseguentemente, viene inserito un nuovo comma 2-bis (n. 1-ter) che: ammette il reclamo dinanzi alla Corte d'appello avverso il provvedimento che decide sull'istanza di sospensione; estende a tale reclamo le disposizioni introdotte nell'articolo 35-bis, comma 4-bis.

La RT relativa all'emendamento governativo 12.09 approvato nel corso dell'esame in prima lettura afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, confermando, a tal fine, quanto evidenziato nella relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 158 del 2024 di cui, per effetto del predetto emendamento, è stata disposta la rifusione nel provvedimento in esame. Le ulteriori proposte emendative approvate non sono corredate di relazione tecnica.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla RT secondo cui dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con riferimento alla lettera b), numero 2-bis, e alla lettera d) si osserva che poiché viene

introdotto il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello, a cui sono correlate nuove attività procedurali e adempimenti di notifica dei relativi atti, sarebbe opportuno che venisse quantificato il numero di reclami prevedibile e fornita dimostrazione della relativa sostenibilità, a valere delle sole risorse che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Articoli da 18 a 18-ter

(Ulteriori disposizioni concernenti la competenza della Corte d'appello in materia di trattenimenti)

Gli articoli intervengono, rispettivamente, sui decreti legislativi n. 142/2015 e n. 286/1998 e sulla legge n. 14/2024 al fine di coordinarne le disposizioni con l'attribuzione della competenza alla Corte di appello per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale. Per tali casi, infatti, l'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, come inserito dall'art. 16 del decreto in esame, prevede il passaggio della competenza dalla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale alla Corte d'appello.

L'articolo 18, integralmente riformulato durante l'esame in prima lettura, modifica gli articoli 6 e 14 del D.Lgs. n. 142/2015, in materia di trattenimento dello straniero, sostituendovi il riferimento al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con quello alla Corte d'appello, che in tal modo acquisisce la competenza: a decidere sulla convalida dei provvedimenti di trattenimento, o di proroga degli stessi, adottati dal questore, che li deve trasmettere senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalla sua adozione (art. 6, comma 5, primo periodo, modificato dalla lett. a), n. 1.1); contro tali provvedimenti è ammesso ricorso per cassazione (art. 6, comma 5-bis, introdotto dalla lett. a), n. 2); a disporre la convalida di eventuali proroghe del trattenimento quando lo stesso è in corso al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale (art. 6, comma 5, ultimo periodo, modificato dalla lett. a), n. 1.2) o quando lo straniero abbia presentato ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale (art. 6, comma 8, modificato dalla lett. a), n. 4); a disporre la convalida delle misure alternative al trattenimento (consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentazione) imposte allo straniero che abbia presentato domanda di protezione ma rappresenti un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 14, comma 6, modificato dalla lett. b.).

L'articolo 18-bis, introdotto in prima lettura, reca modifiche al Testo unico sull'immigrazione volte ad attribuire alla Corte d'appello la competenza per la convalida del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale rintracciato in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorso in mare che abbia reiteratamente rifiutato di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici e segnaletici per la sua identificazione (comma 1, lettera a)). Viene, inoltre, previsto che contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri è proponibile il ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi indicati dalla norma mediante specifici rimandi ad altre disposizioni (comma 1, lettera b), n. 1). Viene, altresì, disposto un rinvio alla disciplina procedurale del ricorso per cassazione contenuta all'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, ove compatibile (comma 1, lettera b), n. 2));

L'articolo 18-ter, modifica l'articolo 4 della legge n. 14 del 2024, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, al fine di inserire la Corte d'appello tra gli organi giurisdizionali competenti per le procedure previste in materia di immigrazione e protezione internazionale, nelle specifiche materie sopra evidenziate.

Le disposizioni in esame, riformulate (articolo 18) ed inserite (articoli 18-*bis* e 18-*ter*) nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, sono al momento sprovviste di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura²⁸, **il rappresentante del Governo** ha rilevato che l'attuazione delle disposizioni di carattere processuale di cui agli articoli da 16 a 18-*ter*, che attribuiscono alle Corti d'appello nuove competenze nell'ambito dei procedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale e di trattenimenti dei soggetti richiedenti, non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si conferma quanto già evidenziato con riferimento agli articoli 16 e 17 in merito alla necessità di acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che le nuove norme che attribuiscono ulteriori specifiche competenze alle Corti d'appello in materia di protezione internazionale possano essere effettivamente attuate in condizioni di neutralità finanziaria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19 (Disposizioni transitorie)

L'articolo stabilisce che le disposizioni del Capo IV, che detta norme processuali, entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

La RT si riferisce al testo iniziale che circoscriveva la decorrenza dei 30 giorni solo alle disposizioni inerenti ai ricorsi avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale adottati dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 3, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 25/2008. Durante l'esame in prima lettura è stato espunto dall'articolo il riferimento ai summenzionati ricorsi, pertanto il campo di applicazione dell'articolo 19 è stato esteso al complesso delle disposizioni contenute nel Capo IV.

Secondo la RT la disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

²⁸ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 25 novembre 2024.

Articolo 20 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 stabilisce che dall'attuazione del decreto-legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri salvo quanto previsto dall'articolo 4, concernente disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari, nonché dall'articolo 6, relativo alle misure di assistenza.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti loro attribuiti nell'ambito delle risorse assegnate a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, rinviando alle precedenti schede, si rammenta quanto previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità secondo cui per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica²⁹

Sul piano metodologico, si ricorda che le dotazioni in bilancio dovrebbero scontare esclusivamente i fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della normativa vigente³⁰.

²⁹ In una relazione della Corte dei conti si legge che "la mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente". Cfr. Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nel quadrimestre, maggio-agosto 2023, Delibera n. 32/2023, pagine 3 e seguenti.

³⁰ In presenza di clausole di neutralità, anche il Dipartimento della RGS evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott. 2024 [Nota di lettura n. 197](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (**Atto del Governo n. 213**)
- " [Nota di lettura n. 198](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (**Atto del Governo n. 214**)
- " [Nota di lettura n. 199](#)
A.S. 1241: "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria"
- " [Nota di lettura n. 200](#)
A.S. 1258: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024"
- " [Nota di lettura n. 201](#)
A.S. 1272: "Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"
- " [Nota di lettura n. 202](#)
A.S. 1274: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"
- Nov. 2024 [Nota di lettura n. 203](#)
A.S. 1287: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)
Legge di bilancio 2025 – Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi – **A.C. 2112**
- " [Nota di lettura n. 204](#)
Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (**Atto del Governo n. 218**)
- " [Nota di lettura n. 205](#)
A.S. 1297: "Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze"
- " [Nota di lettura n. 206](#)
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (**Atto del Governo n. 227**)
- " [Nota di lettura n. 207](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (**Atto del Governo n. 226**)